

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2026

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

Disposizioni in materia di economia dello spazio

Presentato il 10 settembre 2024

ONOREVOLI DEPUTATI! – Il presente disegno di legge, già qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di bilancio dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis) e, *per relationem*, nel successivo Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2), reca disposizioni per la regolamentazione dell'attività spaziale e per lo sviluppo dell'economia dello spazio, ossia dell'intera gamma di attività e dell'uso di risorse che creano valore e benefici per gli esseri umani nell'ambito dell'esplorazione, della ricerca, della comprensione, della gestione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, che costituiscono una delle principali traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale.

Nel giro di pochi anni il panorama globale delle attività spaziali si è evoluto gra-

zie alla crescita degli interessi industriali con il supporto di flussi di capitali privati senza precedenti.

La dinamicità dell'economia dello spazio si sta concretizzando attraverso nuove sfide e programmi inerenti alla fornitura e all'uso dei servizi satellitari, allo sviluppo di stazioni commerciali in orbita bassa terrestre, alle missioni dedicate alle attività lunari e marziane e, infine, alla produzione e alla messa in orbita di sistemi di logistica nello spazio.

In questo contesto, si sta assistendo a un cambiamento di paradigma, in cui le autorità governative operano attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con operatori privati, mentre questi ultimi investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.

Il cambiamento di paradigma e il correlato ingresso dei privati nel settore delle attività spaziali segna un mutamento di passo anche nella regolazione, che dal diritto pubblico internazionale scende a permeare il diritto pubblico nazionale e il diritto privato.

Gli Stati Uniti d'America hanno disciplinato il settore a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Attualmente, leggi spaziali che disciplinano i rapporti fra lo Stato e gli operatori privati sono state adottate da oltre 40 Paesi. Nell'Unione europea, 10 dei 24 Stati membri hanno adottato o recentemente modificato legislazioni spaziali nazionali.

A titolo esemplificativo, la Francia si è dotata di una legge sulle operazioni spaziali fin dai primi anni Duemila (legge n. 2008-518 del 3 giugno 2008) definendo la nozione di « operatore spaziale » e regolamentando le attività spaziali mediante un regime autorizzatorio.

L'Italia è invece ancora priva di una disciplina, sebbene sia parte di trattati internazionali che regolano l'accesso degli Stati allo spazio extra-atmosferico e alle risorse spaziali. Segnatamente l'Italia è parte del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra atmosferico, ivi compresi la luna e gli altri corpi celesti (Outer Space Treaty – OST), ratificata ai sensi della legge 28 gennaio 1970, n. 87; dell'Accordo per il salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 965; della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali (Liability Convention 1972); della Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

La Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali è stata ratificata ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, mentre la legge 25 gennaio 1983, n. 23, ha dettato specifiche disposizioni di attuazione in materia di risarcimento dei danni a persone fisiche o

giuridiche di nazionalità italiana causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero. Successivamente, la legge 12 luglio 2005, n. 153, nell'autorizzare l'adesione dell'Italia, ha introdotto norme di esecuzione della Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, soprattutto con riguardo ai soggetti privati tenuti a notificare l'avvenuto lancio di tali oggetti, in assenza, peraltro, di una normativa generale regolatrice del rapporto fra detti privati e lo Stato italiano responsabile delle loro attività sul piano internazionale.

Si tratta, quindi di un quadro normativo che, oltre ad essere scarno e lacunoso, è riferito a un contesto generale, giuridico ed economico, in cui l'attività spaziale era sostanzialmente appannaggio degli Stati e delle relative Agenzie governative.

Analisi comparativa.

Al fine di meglio comprendere le scelte regolatorie compiute nel presente disegno di legge è utile un preliminare esame comparato della normativa adottata da altri Stati.

In tutti gli ordinamenti esaminati è previsto un regime autorizzatorio. In particolare, nel Regno Unito, in Giappone, nel Belgio, negli Stati Uniti, nel Sud Africa, in Svezia, in Olanda e in Norvegia le autorizzazioni alle attività spaziali vengono rilasciate con riferimento alle singole operazioni.

Si discostano da questo approccio la Francia, che prevede il rilascio di una licenza generale che certifica la capacità di operare per un periodo di dieci anni, l'Ucraina e l'Australia, il cui regime autorizzatorio può arrivare fino alla durata di venti anni.

Gli Stati Uniti prevedono anche la possibilità di un permesso sperimentale con condizioni meno stringenti per determinati tipi di attività, al fine di consentire agli operatori di lanci suborbitali riutilizzabili di condurre esperimenti senza dover ottenere una normale licenza.

Il potere autorizzativo, considerata la natura strategica dell'attività, spetta di re-

gola ai Ministeri competenti (in genere, quelli che si occupano di affari economici, imprese e industria). In alcuni casi sono coinvolti più Ministeri, mentre la verifica dei requisiti di natura tecnica, finanziaria e ambientale è di solito demandata alle agenzie spaziali nazionali.

Giova evidenziare che gli articoli VI e VII dell'OST prevedono che gli Stati siano responsabili anche per le « national activities », comprese quelle dei privati. Tali attività devono essere autorizzate e supervisionate da parte dello « Stato appropriato »: il Trattato non definisce né tale concetto, né quello di « attività nazionali », sulla cui ampiezza vi è sempre stato un acceso dibattito nella comunità internazionale che è, tuttavia, sostanzialmente concorde nel lasciare alle legislazioni interne il compito di definire tali ambiti di applicazione.

In termini generali, tutte le leggi esaminate si applicano a tutte le operazioni di lancio e di rientro e alle manovre in orbita di oggetti spaziali (come razzi, navette e satelliti) nello spazio extra-atmosferico nonché alle attività di telerilevamento nello spazio (anche se alcuni Stati, come la Danimarca, comprendono nella propria giurisdizione anche attività non propriamente spaziali svolte al di sotto del limite di 100 chilometri di altitudine dal livello del mare).

Le leggi della Cina, del Giappone e della Corea escludono dal sistema autorizzativo il lancio di veicoli spaziali suborbitali o razzi sonda e, quindi, il turismo spaziale nelle fasce sotto l'orbita terrestre, né menzionano in alcun modo la possibilità di lanci spaziali per privati, non ritenendo evidentemente ancora esistente una tecnologia sicura per tali attività o considerandole contrarie alle proprie politiche nazionali.

Tutti gli ordinamenti contengono norme in materia di sicurezza e di sostenibilità ambientale.

Gli accertamenti in materia di sicurezza sono in genere affidati alle agenzie spaziali nazionali e basati su una valutazione caso per caso, nella quale sono non di rado coinvolti anche gli enti governativi interessati dalle attività.

Alcune normative (Austria) prevedono, tra l'altro, che venga fornita la dimostrazione di aver adottato tutti i più avanzati sistemi di sicurezza, in base alle conoscenze tecniche esistenti, e che la funzionalità e l'operatività delle strutture e dei metodi operativi siano già state sperimentate e dimostrate, con la previsione dei relativi piani di emergenza.

Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni (di competenza dei Ministeri interessati, ma non necessariamente, come nel caso della Norvegia, del Sud Africa e dell'Ucraina) prevedono un controllo previo, di carattere prevalentemente discrezionale ancorché basato su accertamenti aventi sostanzialmente natura tecnica, in ordine alle capacità tecnologiche e finanziarie e in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale, in genere demandato alle agenzie spaziali nazionali.

La normativa britannica si caratterizza invece per una certa flessibilità in materia di condizioni per l'autorizzazione, che non sono prestabilite ma determinate dall'Autorità per ogni specifica domanda, in tal modo creando anche i presupposti per un dialogo tra il richiedente e l'amministrazione.

Tutte le legislazioni prevedono, inoltre, un controllo approfondito sui requisiti di natura morale dell'operatore. Tale verifica comprende anche l'assenza di precedenti condanne e, in taluni casi, può riguardare anche i soci e i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella missione.

Il controllo delle autorità preposte è particolarmente penetrante anche nel merito, prevedendo l'obbligo di fornire qualsiasi informazione rilevante ai fini della domanda, l'acquisizione di una valutazione dei rischi della missione e l'assoggettamento ad una procedura di revisione annuale. In Giappone, sono previste anche condizioni più dettagliate che richiedono il consenso del Primo Ministro sui livelli di sicurezza del velivolo, sulla prestazione di appropriate garanzie finanziarie e, soprattutto, sulle misure adottate per la mitigazione degli effetti dei detriti, estremamente stringenti rispetto ad ogni altra legge nazionale.

Nel sistema francese, la legge di riferimento è costituita dalla Legge sulle operazioni spaziali del 3 giugno 2008, che disciplina il sistema autorizzativo da parte del Ministero competente, sulla base di una valutazione tecnica da parte dell'agenzia spaziale nazionale (il Centre national d'études spatiales – CNES). L'articolo 5 prevede che le autorizzazioni possano imporre specifiche obbligazioni a tutela di persone e beni, per la protezione della salute e dell'ambiente, in particolare, al fine di limitare i rischi derivanti da detriti spaziali.

La legge è stata successivamente integrata con una normativa di natura tecnica (decreto del 31 marzo 2011) con la quale sono stati specificati i requisiti tecnici ai quali deve conformarsi ciascun operatore; in particolare, una prima parte è dedicata ai sistemi di lancio e una seconda ai sistemi orbitali, entrambe soggette a disposizioni comuni sul contenimento del fenomeno dei detriti.

Con riferimento al trasferimento dell'autorizzazione, gli elementi comparativi di particolare interesse possono essere così riassunti.

La cessione dell'autorizzazione è generalmente consentita (tranne che in taluni ordinamenti, come quelli dei Paesi Bassi e del Lussemburgo) ma è sempre soggetta a un'autorizzazione preventiva da parte dell'organo preposto al suo rilascio (Danimarca, Regno Unito, Belgio, Francia, Emirati Arabi Uniti, Giappone).

In caso di cessione dell'autorizzazione o della proprietà dell'oggetto spaziale, devono essere altresì considerati criteri di ripartizione del rischio tra i Paesi di lancio. In altri casi, tale aspetto non è regolamentato a livello normativo (Austria); tale lacuna comporta la possibilità che l'eventualità venga affrontata caso per caso (Stati Uniti, Svezia, Norvegia, Sud Africa, Austria, Ucraina). In ogni caso, il soggetto cessionario deve essere dotato degli stessi requisiti prescritti per il titolare originario (Australia). In taluni casi (Austria), i dati e le informazioni richiesti sono estremamente minuziosi e comprendono anche qualsiasi variazione dell'operatore e i nuovi parametri, qualora vengano modificate la posi-

zione orbitale e la funzione dell'oggetto spaziale.

Un capitolo *ad hoc* deve dedicarsi alla registrazione degli oggetti spaziali. La registrazione è un fattore determinante per individuare quale Paese debba considerarsi « Stato di lancio », con le relative conseguenze in termini di responsabilità e danni. Inoltre, la registrazione è un aspetto rilevante anche in relazione alla giurisdizione dello Stato e al controllo dell'oggetto e del personale a bordo.

Le modalità procedurali previste per la registrazione degli oggetti spaziali sono, quindi, in generale regolamentate nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione del 1975 sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. La registrazione è eseguita a cura dello Stato di lancio e non può essere effettuata presso due diversi Paesi. Nel caso in cui l'attività sia intrapresa congiuntamente da più Stati, viene quindi richiesto un accordo tra di essi, per determinare presso quale Paese verrà effettuata la registrazione ai fini dell'adempimento delle prescrizioni previste dalla Convenzione.

Il regime della responsabilità costituisce uno degli aspetti più rilevanti di ogni normativa nel settore dello spazio, considerato che lo Stato della nazionalità dell'operatore ha una responsabilità di natura oggettiva rispetto alle attività poste in essere dai propri cittadini (persone fisiche o giuridiche) e ai danni che eventualmente ne conseguano. Tale responsabilità è l'effetto della disposizione contenuta all'articolo VI dell'OST e, soprattutto, della Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali.

Quest'ultima Convenzione prevede un duplice regime di responsabilità a carico dello Stato di lancio qualora il danno cagionato sia avvenuto sulla terra o nello spazio aereo [articolo 2: responsabilità oggettiva, ove nessuna colpa (*fault*) è richiesta], o nello spazio extra-atmosferico ad altro oggetto spaziale (articolo 3, ove è richiesta la colpa dello Stato di lancio o di suoi cittadini). L'azione risarcitoria intrapresa in base alla Convenzione sulla responsabilità offre il vantaggio di una re-

sponsabilità illimitata, sia sotto il profilo temporale che sotto quello economico, nonché di carattere assoluto per i danni verificatisi sulla terra, con possibilità di agire contro uno Stato, soggetto per definizione solvibile. Le parti danneggiate, in base all'articolo 12 della Convenzione, hanno infatti diritto ad un risarcimento integrale, senza limiti di tempo, a conferma di un approccio a tutela delle vittime che caratterizza tali accordi.

La questione della responsabilità civile è affrontata in modo diverso dalle varie legislazioni esaminate. Esse oscillano tra regimi normativi che non prevedono limiti di responsabilità a carico degli operatori (come nei casi del Belgio, della Svezia e della Norvegia) e altri che pongono un limite determinato con decreti attuativi (Francia e Regno Unito) ovvero coincidente con l'importo assicurato (Stati Uniti, Australia, Olanda) o determinato caso per caso (Sud Africa).

Un aspetto centrale riguarda la garanzia dello Stato per danni eccedenti i limiti di responsabilità. Infatti, l'entità dei danni dei quali uno Stato potrebbe essere chiamato a rispondere, considerati i rischi intrinseci delle attività spaziali e le relative incertezze circa possibili incidenti e le conseguenze di natura risarcitoria, è di gran lunga superiore alle ordinarie capacità finanziarie di un operatore.

Sotto tale profilo, il supporto finanziario dello Stato appare essenziale per le imprese che operano in tale settore, soprattutto con riferimento alla previsione di un limite al rischio massimo nel quale possono incorrere.

Pertanto, una delle forme principali per sostenere le attività spaziali è costituita proprio dall'assunzione da parte dello Stato della garanzia sovrana oltre il limite stabilito dalla legge, come nel caso degli Stati Uniti (tramite il concetto di *Maximum Probable Loss*, con la garanzia dello Stato sino al limite di 1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, di 3 miliardi di dollari australiani in Australia, di 60 milioni di euro nel Regno Unito nel 2015 e tra 50 e 70 milioni di euro in Francia per i danni causati sulla terra e nello spazio aereo).

Sotto tale profilo, la legislazione statunitense appare quella più flessibile, prevedendo la possibilità che il limite obbligatorio di responsabilità coincida con quello della copertura assicurativa disponibile a costi ragionevoli.

La garanzia dello Stato è disciplinata in stretta correlazione con i limiti di responsabilità stabiliti per l'operatore privato: appare evidente che quanto minore è il limite di responsabilità di natura economica concesso a favore degli enti che hanno intrapreso attività spaziali, tanto maggiore dovrà essere la garanzia fornita da parte del Paese di riferimento.

Diverse leggi nazionali (Ucraina, Olanda, Belgio, Svezia) non prevedono una garanzia dello Stato, mentre in alcuni Paesi può essere concordata con il Governo caso per caso (Giappone). È importante segnalare che nei casi – ad esempio negli Stati Uniti – ove è previsto un limite massimo anche per la garanzia governativa, oltre il limite posto a favore dell'operatore, il limite e la garanzia si applicano non solo quando sia la vittima a ricorrere alla Convenzione sulla responsabilità, ma anche nel caso in cui la parte danneggiata decida di agire davanti a un giudice interno.

Infine, occorre considerare che i limiti di responsabilità, nella quasi totalità dei casi, vengono meno in caso di condotta dolosa o colpa grave dell'operatore (Stati Uniti); nel caso della Francia, sono distinte due fasi: la fase di lancio, ove la garanzia si estende ai danni sulla terra e in orbita, e la fase in orbita, nella quale sono garantiti solo i danni sulla superficie terrestre.

Il sistema di ripartizione del rischio mediante l'introduzione di un limite di responsabilità per danni a terzi è, in generale, considerato il modo più efficiente per promuovere le attività spaziali senza pregiudicare gli interessi dei contribuenti e i diritti delle potenziali vittime.

In generale, viene prevista un'azione diretta nei confronti di chi ha intrapreso l'attività o della parte responsabile. Occorre peraltro ricordare che la stessa Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali dispone che può essere esclusa la respon-

sabilità dell'operatore (e, quindi, dello Stato di appartenenza) qualora il danno sia effetto di una condotta gravemente colposa (*gross negligence*) della vittima; tale norma viene spesso riprodotta nelle leggi nazionali in termini analoghi nei rapporti tra lo Stato e l'operatore.

Sono tuttavia regolamentate anche azioni dirette nei confronti delle compagnie assicuratrici (Olanda, Francia, Belgio, Stati Uniti), tenuto anche conto che nella maggior parte degli schemi assicurativi previsti all'atto della concessione è inserito anche direttamente lo Stato quale parte beneficiaria.

L'autorizzazione prevede in genere garanzie assicurative sulla copertura del rischio che possono essere predeterminate a livello normativo (ad esempio, il Regno Unito e la Slovenia prevedono una garanzia di 60 milioni di euro per missioni ordinarie, che può essere incrementata per operazioni più rischiose, sulla base di moduli predeterminati).

Naturalmente, la garanzia assicurativa copre i danni verso terzi e deve essere valida per l'intera durata della missione. Essa non è necessaria quando l'attività sia condotta direttamente o per conto dello Stato.

In Francia, il massimale dell'assicurazione obbligatoria è corrispondente a quello del limite di responsabilità (tra 50 e 70 milioni di euro), potendo, tuttavia, essere concessa l'esenzione da tale obbligo quando non sia possibile ottenere una garanzia assicurativa e per il periodo in cui i satelliti non mutino la loro posizione orbitale.

L'Australia obbliga gli operatori spaziali ad assumere garanzie assicurative fino all'importo più basso tra la perdita massima probabile e 750 milioni di dollari australiani.

Gli Stati Uniti hanno il regime più flessibile, prevedendo tre possibili opzioni: la somma più bassa tra la perdita massima probabile, l'importo massimo assicurabile in base al mercato mondiale a costi ragionevoli e 500 milioni di dollari.

Con riferimento alle sanzioni l'introduzione di responsabilità di natura penale (Danimarca, Sud Africa, Svezia, Regno Unito,

Belgio, Ucraina, Australia) costituisce, di solito, un'ipotesi meno frequente rispetto alla previsione di sole sanzioni civili di natura economica per i casi di mancato rispetto di disposizioni normative o delle condizioni stabilite in sede di autorizzazione.

Premesse di carattere economico.

Come accennato in premessa, il presente disegno di legge contiene anche misure volte a favorire lo sviluppo dell'economia dello Spazio nel nostro Paese.

Premesso che la valutazione quantitativa dell'economia dello spazio è resa difficile dalla mancanza di una tassonomia universalmente riconosciuta, specialmente in rapporto al settore dei servizi (cosiddetto «*downstream*»), si stima che nel 2022 il valore dell'economia dello spazio su scala globale abbia raggiunto la somma di circa 469 miliardi di dollari e che raggiungerà 1.000 miliardi di dollari entro il 2024. Storicamente, i governi hanno avuto una profonda influenza sulle dinamiche del settore spaziale, agendo come principali finanziatori di società private responsabili dello sviluppo di tecnologie strategiche. Nel 2022, i finanziamenti pubblici al settore spaziale sono stati pari a 103 miliardi di dollari, quasi il 60 per cento dei quali proveniente dagli Stati Uniti e circa il 15 per cento dall'Europa.

Nell'ambito della Strategia spaziale per l'Europa (comunicazione della Commissione COM(2016) 705 final, del 26 ottobre 2016), l'Unione europea ha selezionato tre programmi spaziali faro [COPERNICUS, GALILEO e EGNOS, SSA (Sostegno alla sorveglianza dell'ambiente spaziale) e GOVSATCOM (la nuova iniziativa sulla comunicazione satellitare governativa)] e ha adottato un programma spaziale per gli anni dal 2021 al 2027 del valore di 14,88 miliardi di euro, con un forte incremento rispetto al precedente settennio (2014-2020).


Recentemente, con il cambio di paradigma nel contesto di operatività dello spazio, le società spaziali sono state incoraggiate dai Governi a realizzare innovazioni

incrementali di processo, prodotto e organizzative orientate alla riduzione dei costi, stimolando l'ingresso di capitali privati nel settore spaziale. Globalmente, l'afflusso cumulato di capitale di rischio in società del settore spaziale è stato pari a circa 272 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2023 (Q1), il 46 per cento dei quali investito negli Stati Uniti e l'8,7 per cento in Europa.

L'Italia vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali: è stata il terzo paese al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, a lanciare e gestire in orbita un satellite (San Marco 1) ed è anche tra i membri fondatori dell'Agenzia spaziale europea. Conseguenza tangibile di que-

sta lunga avventura spaziale è la notevole dotazione nazionale di centri e infrastrutture, fortemente coinvolti nello sviluppo e nelle operazioni di importanti sistemi spaziali nazionali ed europei.

Il settore spaziale italiano comprende una moltitudine di operatori diversi, tra cui un aggregato tecnologico nazionale, dieci distretti tecnologici, quasi 70 tra università, dipartimenti e centri di ricerca e un comparto industriale forte di una filiera completa. Risultano presenti circa 400 tra grandi aziende, piccole e medie imprese e microimprese, che impiegano oltre 7.000 persone e producono un volume di affari di oltre 2 miliardi di euro all'anno.



Nel 2022, l'Italia ha allocato 3,083 miliardi di euro alla riunione del Consiglio dell'Agenzia spaziale europea a livello ministeriale, ponendosi al terzo posto, dopo la Germania e la Francia, per quanto concerne i programmi obbligatori e al primo posto per i programmi opzionali. In aggiunta, a livello nazionale, l'Italia ha stanziato oltre 2 miliardi di euro e, attraverso le convenzioni stipulate con l'Agenzia spa-

ziale italiana e l'Agenzia spaziale europea, si è anche avviato un processo di investimento per attuare i programmi spaziali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie agli investimenti, pari a circa 7,3 miliardi di euro, previsti dall'Italia per i programmi spaziali fino al 2026, l'intera industria spaziale italiana è destinata a registrare una crescita significativa.

FONTI DI FINANZIAMENTO NAZIONALI E NAZIONALI DI FONTE EUROPEA

Fonti di finanziamento	Milioni di Euro
Fonti di Finanziamento Nazionali*	4.400
Fondi di programmi Nazionali	1.857
Missione Artemis	130
Fondi PNRR**	1.487
Fondo Complementare (FC) **	800

Il Piano Nazionale prevede diverse linee d'azione, alle quali sono assegnate le seguenti risorse:***

Sub-investimenti	Soggetto attuatore	PNRR	FC	TOTALE (Mln di euro)
M1C2-4.1.1 Satcom Comunicazioni satellitari sicure	ASI	210	110	320
M1C2-4.1.2 Osservazione della Terra	ESA/ASI	797	430	1.227
M1C2-4-1-3 Space Factory	ESA	180	100	280
M1C2-4.1.4 In Orbit Economy	ASI	300	160	460
TOTALE (Mln di Euro)		1.487	800	2.287

Note:

*al netto della contribuzione per i programmi ESA

**Fonte del finanziamento – Missione 1, Componente 2 (C2), Investimento 4 (I4). 1: Tecnologia satellitare ed economia spaziale

*** Cronoprogramma Finanziario FNC, Allegato 1, DM MEF 08/2022. Raggiungimento obiettivi previsti entro la fine del 2026

L'ingente disponibilità di risorse, nell'ambito di iniziative sia nazionali che europee, apre dunque una stagione di eccezionali opportunità per il settore spaziale italiano.

In questo nuovo contesto sta emergendo un approccio commerciale allo spazio, con schemi e modelli di attività d'impresa innovativi, in cui gli operatori privati possono svolgere un ruolo molto rilevante, perseguendo l'obiettivo finale di condurre attività spaziali in proprio. Il presente disegno di legge si propone, fra gli altri obiettivi, quello di sviluppare e consolidare tale approccio attraverso una serie di strumenti idonei a realizzare un disegno di politica industriale che estenda le ricadute e i benefici all'intero sistema industriale e produttivo, in una nuova chiave di sostenibilità.

Quello rappresentato è il contesto economico nazionale suddiviso per tipologia di impresa e per settori di attività. Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica nonché il connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa

latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali.

Struttura e contenuti del disegno di legge.

Considerato quanto esposto, il disegno di legge, sulla base dell'evoluzione globale del comparto – caratterizzata come anzi detto dal crescente ruolo degli operatori privati – reca un insieme organico di norme, in coerenza con gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, aventi a oggetto le attività spaziali condotte dai predetti operatori, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano, ovvero ovunque condotte da operatori privati di nazionalità italiana, dando piena esecuzione all'obbligo di autorizzazione e vigilanza continua delle attività spaziali private sancito dall'articolo VI dell'OST.

In questa chiave è disciplinata una serie di aspetti rilevanti che concernono il regime autorizzatorio cui le attività spaziali private sono sottoposte, la definizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la valutazione preventiva del rischio connesso all'attività autorizzata, l'introdu-

zione di un regime di assicurazione obbligatorio e la materia della responsabilità per danni causati dalle attività spaziali.

Il disegno di legge si compone di 31 articoli, suddivisi in cinque titoli, di seguito illustrati.

Il titolo I, composto di due articoli, è dedicato all'enunciazione delle finalità dell'intervento normativo (articolo 1) e alle definizioni applicabili ai fini del presente disegno di legge (articolo 2).

L'articolo 1, rubricato « Accesso allo spazio », individua nella regolamentazione dell'accesso allo spazio da parte degli operatori la finalità dell'intervento normativo.

Lo scopo, infatti, è quello di coltivare e rafforzare nuove collaborazioni internazionali, migliorare il sistema imprenditoriale e diversificare le partecipazioni del Paese nonché valorizzare le nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

L'articolo 2 introduce un elenco di definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, specificando i concetti fondamentali ai fini della chiara comprensibilità della stessa. In particolare, viene definita l'« attività spaziale », ossia il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali. Poiché l'autorizzazione alle attività spaziale è un atto di alta amministrazione, come tale destinato a valere nei rapporti internazionali, l'« Autorità responsabile » viene individuata nel Presidente del Consiglio dei ministri o nell'Autorità con delega alle politiche spaziali e aerospaziali. Differenti funzioni sono svolte dall'Agenzia spaziale italiana (di seguito denominata « Agenzia »). Le norme in materia di esercizio dell'attività spaziale si incentrano sul concetto di autorizzazione, ossia il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Agenzia al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali. È definito « costellazione satellitare » un gruppo di satelliti adibiti ad una missione comune e gestito in modo coordinato. Alla lettera g) è inserita la definizione di « dati di origine spaziale », ossia i dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra,

dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra, mentre alla lettera successiva è definito il concetto di « lancio » valevole ai fini del presente disegno di legge. L'attività di controllo effettivo dell'oggetto spaziale è definita « gestione in orbita », mentre per l'« oggetto spaziale » si riporta la definizione di cui all'articolo I, lettera d), della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali e dall'articolo I, lettera b), della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 1975 (« l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo »). Successivamente viene inserita la definizione di « operatore spaziale », ossia la persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità e in modo indipendente, l'attività spaziale. Dopo aver individuato la definizione di « rientro » (lettera n)), la lettera o) si concentra sul fondamentale concetto di « Stato di lancio », ossia lo Stato come definito dall'articolo I, lettera c), della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali. Inoltre vengono fissate le definizioni di « terzi », escludendo da tale concetto i terzi contraenti e subcontraenti dell'operatore, e di « territorio italiano », costituito dalle aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali e lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali. In conclusione, le lettere r) e s) contengono le definizioni di « previsione » e « prevenzione » dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

Il titolo II contiene le norme in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali, sancendo innanzitutto, all'articolo 3, l'ambito di applicazione del titolo, individuato nelle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi

nazionalità, nel territorio italiano, e nelle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

L'articolo 4 prevede l'obbligo di autorizzazione espressa per l'esercizio di attività spaziali da parte di tali soggetti.

Ne consegue che tutti gli operatori identificati dall'articolo precedente sono tenuti ad ottenere la detta autorizzazione, non trasferibile senza l'assenso dell'autorità responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 10. L'autorizzazione, a norma del comma 2, può riguardare una singola attività spaziale o una serie di attività dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

Nel comma 3 si precisa che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rimborso dei costi di istruttoria nonché al versamento di un contributo da determinare avendo riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.

Il comma 4 prevede che l'autorizzazione non sia richiesta se l'attività spaziale sia già stata autorizzata da altro Stato con il quale lo Stato italiano ha concluso un accordo internazionale relativo al riconoscimento dell'autorizzazione.

Mentre il mutuo riconoscimento previsto da trattati non richiede alcuna attività amministrativa, il riconoscimento caso per caso dell'equivalenza dei criteri concretamente applicati da un'autorità estera richiede un'attività amministrativa complessa.

L'attività di riconoscimento è tipizzata dal comma 5, il quale prevede che, qualora non sussista un accordo internazionale, il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da altro Stato è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato a un contributo, di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato per la concessione dell'autorizzazione, con la previsione di un termine ridotto per la conclusione del procedimento. Tale esame è volto a evitare responsabilità internazionali dell'Italia per autorizzazioni rilasciate da altri Stati.

Il comma 6, infine, prevede che le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato e successivamente riassegnate al Fondo per l'economia dello spazio di cui all'articolo 23.

L'articolo 5 individua nei principi e nei criteri della sicurezza dell'attività spaziale, della resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto a determinate categorie di rischi nonché della sostenibilità ambientale della stessa i requisiti oggettivi di idoneità tecnica necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

In particolare, l'Unione europea è già da tempo promotrice di un approccio multilaterale per garantire la salvaguardia della sicurezza e della sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, con l'obiettivo di ridurre le minacce e i rischi per tutti i sistemi spaziali. L'Unione europea è impegnata da decenni nella salvaguardia di uno spazio extra-atmosferico sicuro, sostenibile e stabile, e mantiene il suo impegno a garantirne l'uso pacifico. Il presente disegno di legge persegue questo obiettivo, ponendolo come requisito necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

La resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici si traduce nel rafforzamento delle difese cibernetiche, mirando ad aumentare la resilienza informatica dell'Italia, con particolare attenzione al settore della pubblica amministrazione, al fine di affrontare in modo più efficace l'evoluzione continua di questo tipo di minacce, di rilevare gli incidenti e di garantire il controllo dei diritti di accesso.

Tra i requisiti oggettivi, quello della sostenibilità ambientale è conforme alle misure internazionali di riduzione dei detriti al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine dei voli spaziali.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti soggettivi, che devono sussistere unitamente ai requisiti oggettivi di cui all'articolo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Oltre al possesso dei requisiti generali di condotta e alle capacità professionali e tecniche, la cui mancanza è causa di esclusione automatica, è necessaria la dimostrazione di adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre. Tale verifica risulta necessaria in quanto l'adeguata so-

lità finanziaria è strettamente legata alla previsione della risarcibilità dell'eventuale danno da parte dell'operatore anche oltre i limiti dei massimali assicurativi.

L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alla stipulazione di un contratto assicurativo di copertura del rischio ovvero di altro idoneo strumento di garanzia, costituendo, dunque, al pari delle altre, condizione ineludibile per il rilascio dell'autorizzazione. Infine, è previsto che l'autorizzazione sia subordinata alla disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni provvisto da un fornitore abilitato.

L'articolo 7 determina le fasi del procedimento autorizzativo prevedendo, al comma 1, che la richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità responsabile e che successivamente l'Agenzia spaziale italiana provvede agli accertamenti tecnici a essa delegati entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati, la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione e tutto quanto necessario al fine delle verifiche di propria competenza. In caso vengano disposti accertamenti tecnici, il termine è sospeso per un periodo complessivo non superiore a trenta giorni.

Il comma 2 prevede che, in caso di esito negativo dell'accertamento tecnico da parte dell'Agenzia, l'istruttoria non possa proseguire e l'Agenzia formuli una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.

Il comma 3 specifica che, in caso di esito positivo dell'accertamento condotto dall'Agenzia, la stessa trasmetta gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla Segreteria del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il COMINT può inoltre sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del Comi-

tato medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il COMINT ritenga che non sussistano le condizioni per negare l'autorizzazione, formuli la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche a cui lo stesso debba adempiere.

Il comma 5 prevede che, nell'ipotesi in cui il COMINT ritenga sussistenti le condizioni per negare l'autorizzazione ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il Comitato formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispose lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 6 prevede che la decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della domanda.

Il comma 7 prevede che l'autorizzazione all'attività spaziale sia negata nei casi cui la stessa possa costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali o di particolare rilievo per la nazione o in presenza di motivi oggettivi che possano far ritenere possibile un qualche collegamento tra l'acquirente e Paesi che non riconoscano determinati principi del diritto internazionale o che abbiano collegamenti con organizzazioni criminali o terroristiche. Parimenti l'autorizzazione è negata se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

Il comma 8 precisa che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di si-

curezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Tale provvedimento stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Il comma 9, infine, integra la composizione del COMINT disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il successivo articolo 8, rubricato « Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute », prevede che l'operatore, nel caso in cui venga a conoscenza che si è verificato o che si può verificare un mutamento delle circostanze esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, debba chiedere la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, utilizzando la medesima procedura prevista per il rilascio, i cui termini sono dimezzati.

Il comma 2 contiene una deroga alla legge sul procedimento amministrativo, poiché consente all'Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, di modificare in ogni tempo le condizioni dell'autorizzazione o di procedere alla sua revoca o annullamento in virtù esigenze di rango superiore quali la sicurezza nazionale o la necessità di evitare un rischio imminente. Anche in questa ipotesi l'Autorità ha la possibilità di imporre prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.

L'articolo 9 si occupa della sospensione o della decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, la quale può essere sempre decisa dall'Autorità nei casi indicati dalla norma. In particolare, tale decisione può essere adottata qualora vi sia violazione degli obblighi imposti dalla legge o dall'autorizzazione concessa, non sia stato rispettato il termine per l'avvio delle attività

spaziali come stabilito dall'autorizzazione o vi siano state modifiche sostanziali all'attività stessa, sia venuta meno la garanzia adeguata per i rischi connessi all'attività, la documentazione o le informazioni risultino errate oppure vi sia l'esigenza di tutelare interessi di rango superiore, nonché in tutti i casi in cui l'operatore abbia perduto i requisiti necessari per il rilascio o nei casi di diniego del rilascio di abilitazioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.

Il comma 2, diversamente da quanto previsto dall'articolo precedente, stabilisce che l'Autorità, prima di adottare la decisione, informa l'operatore, il quale può fornire chiarimenti o documentazione. Il contraddittorio tra le parti è tuttavia escluso nel caso in cui l'Autorità abbia deciso di sospendere o revocare l'autorizzazione per diniego del rilascio o revoca di abilitazioni di sicurezza, trattandosi di una condizione necessaria il cui diniego non può ritenersi superabile sulla base delle argomentazioni delle parti.

Il comma 3 prevede che con la decisione di sospensione o revoca l'Autorità possa imporre tutto quanto necessario per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, trasferirne il controllo a un altro operatore o a un soggetto pubblico.

Questo potere su beni privati, che trasforma lo Stato da controllore a gestore o addirittura conferisce a esso un potere di disposizione, se non della proprietà, dell'uso di beni economicamente significativi, comporta anche uno spostamento dell'onere finanziario e della connessa responsabilità, non solo civile. Per tale motivo, lo stesso risulta circoscritto a casi eccezionali, analogamente ai poteri dell'autorità di pubblica sicurezza previsti dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ai poteri di ordinanza del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nel presente caso, il fondamento di questo tipo di misura contingibile si può trovare nel-

l'obbligo internazionale – derivante dagli articoli VI e VIII dell'OST – di mantenere la giurisdizione e l'effettiva sorveglianza sulla condotta dell'operatore spaziale e sull'esito delle operazioni spaziali nazionali e nella connessa responsabilità internazionale per i danni, prevista dall'articolo VII del medesimo trattato. Non si può tuttavia intendere che l'esercizio di tale potere sia limitato ai soli casi in cui vengono in rilievo gli obblighi internazionali, perché potenziali danni in Italia sono solo marginalmente oggetto di tali obblighi.

Il comma 4 pone a carico dell'operatore gli oneri derivanti dalla sospensione o dalla revoca.

Il successivo articolo 10, relativo al trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, prescrive che in ogni caso lo stesso sia autorizzato dall'Autorità responsabile.

Alla medesima disciplina è assoggettata l'ipotesi in cui siano trasferiti la proprietà, la gestione o il controllo di un oggetto spaziale lanciato in orbita, specificando che l'autorizzazione è necessaria qualora lo stesso sia impiegato in attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi del presente disegno di legge.

Il comma 2 prevede che in questo caso i tempi del procedimento autorizzatorio siano dimezzati, così come l'importo del contributo previsto per la richiesta di autorizzazione.

Il comma 3 specifica che il procedimento previsto per il trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale si applica anche per le autorizzazioni estere, le quali, appunto, sono solo riconosciute e quindi formalmente non munite di un'autorizzazione italiana.

L'ipotesi di trasferimento presa in considerazione dalla norma è di tipo volontario e si distingue dall'ipotesi di cui all'articolo precedente, in cui invece lo stesso è operato dallo Stato *iure imperii*.

L'articolo 11 disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle autorizzazioni concesse individuando nell'Agenzia spaziale italiana l'autorità preposta.

Nell'ambito di tale attività l'Agenzia, sentito il Ministero della difesa per aspetti di

competenza, assicura la conformità alle disposizioni di legge, agli atti adottati in attuazione della stessa e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Il comma 2 prevede che nell'ambito della suddetta attività l'Agenzia abbia accesso ai documenti e alle informazioni, possa richiedere integrazioni ed effettuare ispezioni.

Il comma 3 dispone che l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso di previsione di rientro dei detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

Il comma 4 prescrive la necessaria cooperazione dell'operatore privato e del proprietario alle richieste avanzate dall'Agenzia nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Il successivo articolo 12 riguarda le sanzioni applicabili, prevedendo, al comma 1, in caso di mancata ottemperanza alle richieste istruttorie, una sanzione pecuniaria determinata, in proporzione alla gravità della condotta, tra il minimo di euro 150.000 e il massimo di euro 500.000. La sanzione può essere irrogata nei confronti sia dell'operatore sia del proprietario dell'oggetto spaziale.

Il comma 2 prevede che, a seguito dell'accertamento da parte dell'organo addetto al controllo, spetti all'Agenzia la competenza a irrogare la sanzione. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative confluiscono nel Fondo per l'economia dello spazio nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 3 si occupa dell'esercizio dell'attività spaziale in assenza di autorizzazione o successivamente alla sua scadenza. In tale caso, l'operatore è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro.

L'articolo 13 contiene indicazioni circa le disposizioni attuative, demandando la definizione delle norme tecniche e del procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made *in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.

L'articolo 14, rubricato «Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali», attribuisce all'Agenzia spaziale italiana, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile, il potere di agire come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. Alla determinazione delle specifiche tecniche provvede l'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

Il titolo III riguarda l'immatricolazione degli oggetti spaziali. Esso si applica a tutti gli operatori spaziali nazionali, pubblici e privati.

In particolare, l'articolo 15 prevede per tutti gli oggetti per i quali l'Italia risulta Stato di lancio l'obbligo di immatricolazione presso il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Dopo aver specificato, al comma 2, i codici identificativi e progressivi con i quali sono registrati gli oggetti spaziali, i commi successivi escludono la contemporanea iscrizione in più registri del medesimo oggetto lanciato nello spazio e assicurano la consultabilità del Registro nazionale, demandandone la cura, la custodia e le necessarie comunicazioni all'Agenzia spaziale italiana.

Il successivo articolo 16 determina le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ai fini dell'immatricolazione, tra le quali quelle del provve-

dimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

Il titolo si chiude con l'articolo 17, che prevede l'istituzione di un Registro complementare per l'iscrizione di un oggetto spaziale non immatricolato in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà mentre esso si trova in orbita o su un corpo celeste.

Il titolo IV contiene le disposizioni relative alla responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato.

Al riguardo si rammentano i principali accordi e disposizioni rilevanti. In particolare, l'articolo VI dell'OST prevede che: «States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried out by governmental agency or by non-governmental entities [...]. The activities of non-governmental entities in outer space [...] shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. [...]» («Gli Stati parte del Trattato sono responsabili sul piano internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, sia quando tali attività sono svolte da agenzie governative sia quando sono svolte da soggetti non governativi. [...] Le attività di soggetti non governativi nello spazio extra-atmosferico [...] sono sottoposte all'autorizzazione e al controllo continuo da parte del competente Stato parte del Trattato»). Pertanto:

a) lo Stato ha la responsabilità internazionale delle attività nazionali condotte nello spazio sia da enti governativi sia da soggetti privati;

b) le attività dei privati sono soggette a preventiva autorizzazione e continua vigilanza da parte dello Stato competente.

L'autorizzazione e il controllo da parte dello Stato nei confronti dei privati sono generalmente esercitati mediante appositi strumenti legislativi che dettano le condizioni cui i privati devono attenersi per svolgere le attività spaziali, in conformità

agli obblighi assunti dagli Stati a livello internazionale.

Inoltre l'articolo VII dell'OST enuncia il principio per cui: « Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies » (« Ciascuno Stato parte del Trattato che lancia o fa lanciare un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e ogni Stato parte dal cui territorio o dalle cui infrastrutture è lanciato un oggetto, è responsabile sul piano internazionale per i danni arrecati da tale oggetto o da suoi componenti a un altro Stato parte del Trattato o a sue persone fisiche o giuridiche sulla Terra, nell'atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti »).

Quindi, lo Stato di lancio è responsabile internazionalmente (*liable*) di eventuali danni causati da un oggetto spaziale da esso lanciato. Lo Stato di lancio è definito come:

a) lo Stato che lancia o fa procedere al lancio di un oggetto nello spazio oppure,

b) lo Stato dal cui territorio o dalle cui infrastrutture un oggetto viene lanciato.

Uno Stato di lancio si configura quando ricorra anche uno solo dei quattro criteri citati. Tale articolazione rende possibile che al lancio di un unico oggetto possa corrispondere una pluralità di Stati di lancio. Ad esempio, ogniqualevolta uno Stato commissiona il lancio di un oggetto nello spazio a soggetti che operano in territorio straniero (ad esempio il Governo italiano ad un operatore di lanci statunitense), per detto oggetto esisteranno due Stati di lancio, l'Italia, che ha commissionato il lancio, e gli Stati Uniti d'America, in quanto Stato del territorio da cui è effettuato il lancio).

Per il combinato disposto con l'articolo VI dell'OST, la stessa situazione si può verificare anche nel caso in cui un soggetto privato si avvalga dei servizi di lancio di operatori di lancio stranieri. Da un punto di vista internazionale, sussisteranno due Stati di lancio responsabili internazionalmente.

Il principio generale della responsabilità civile internazionale (*international liability*) per danni causati da oggetti spaziali viene ulteriormente specificato dalla Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, la quale all'articolo I conferma l'impostazione dell'articolo VII dell'OST, identificando lo Stato di lancio attraverso i quattro criteri menzionati sopra (lo Stato che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale, il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale).

In aggiunta, gli articoli II e III della medesima Convenzione del 1972 disciplinano due diverse forme di responsabilità a seconda della localizzazione del danno. In particolare:

a) se il danno è cagionato sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo, lo Stato di lancio ha la responsabilità assoluta di risarcire il danno;

b) se il danno è causato al di fuori della superficie terrestre, cioè nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto, lo Stato è responsabile soltanto se il danno deriva da colpa.

Inoltre, ai sensi dell'articolo V della stessa Convenzione del 1972, allorché sussistano due o più Stati di lancio per un oggetto spaziale, essi divengono responsabili *in solido* di qualunque danno ne derivi. Lo Stato di lancio che abbia risarcito il danno può esercitare il diritto di regresso e rivalersi verso gli altri Stati di lancio. Gli Stati di lancio possono concludere accordi concernenti la ripartizione dell'onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale.

Questo in quanto la normativa per la responsabilità internazionale delle attività spaziali è *victim oriented*, vale a dire è volta a consentire ad un'eventuale vittima inno-

cente di individuare sempre e comunque almeno uno tra i diversi Stati di lancio che risultano coinvolti in una missione spaziale a cui poter richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

Occorre premettere che la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali regola, infatti, le procedure per le richieste di risarcimento, le quali possono essere effettuate solo da uno Stato nei confronti di un altro Stato, rendendo quindi impossibile per singoli individui ed enti non governativi di chiedere direttamente un risarcimento nei confronti dei danneggiati.

La regolamentazione contenuta nella Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali non riguarda che la responsabilità di uno o più Stati verso uno o più Stati. Restano fuori dalla sua sfera di disciplina, e sono pertanto rimesse alla varietà delle legislazioni nazionali, due problematiche fondamentali per la ricostruzione delle conseguenze giuridiche dell'errore che abbia cagionato un danno nel quadro di un lancio e delle operazioni spaziali conseguenti, ossia, da una parte, il ristoro della persona fisica o giuridica effettivamente danneggiata, deceduta o ferita o proprietaria di beni danneggiati nello spazio o sulla superficie terrestre, a tutela della quale le entità statuali, individuate in ordine di priorità, hanno, dal punto di vista del diritto internazionale, la facoltà ma non l'obbligo di attivarsi, dall'altra parte, la possibilità dello Stato che ha ristorato uno Stato terzo di rivalersi, del tutto o in parte, su una persona fisica o giuridica che ha cagionato il danno o a cui lo stesso è comunque eventualmente attribuibile sulla base di criteri di responsabilità oggettiva.

L'insieme delle regole internazionali in materia di responsabilità per danni causati da oggetti spaziali è non del tutto soddisfacente, essendo stato concepito in una fase, nella storia dei lanci spaziali, piuttosto lontana da quella attuale, caratterizzata ormai anche da un crescente coinvolgimento di soggetti privati.

In Italia si è proceduto all'autorizzazione della ratifica e all'esecuzione della

Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali con la legge 5 maggio 1976, n. 426; successivamente, con la legge 25 gennaio 1983, n. 23, sono state disposte più precise norme di attuazione della stessa, che si riferiscono, però, esclusivamente alle modalità di risarcimento di danni provocati da oggetti spaziali non riconducibili all'Italia stessa.

Alla luce dell'evoluzione delle attività spaziali, il presente disegno di legge intende dettare una specifica normativa che, stante la perdurante applicazione delle disposizioni internazionali che individuano quale responsabile per i danni causati sulla superficie terrestre o nello spazio dalle operazioni spaziali lo Stato di lancio (definito all'articolo 1, lettera *c*), della menzionata Convenzione del 1972 come: «*i.* lo Stato che lancia o fa lanciare un oggetto spaziale; *ii.* lo Stato dal cui territorio o dalle cui installazioni è lanciato un oggetto spaziale»), detti una specifica normativa che consenta allo Stato italiano, qualora sia stato chiamato a rispondere ai sensi delle norme internazionali, di esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato i danni, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.

In altre parole, pur rimanendo lo Stato soggetto responsabile a livello internazionale dei danni causati da eventuali attività spaziali ad esso riconducibili in quanto Stato di lancio, il disegno di legge detta una disciplina, di carattere complementare e aggiuntivo rispetto alle precedenti, inerente ai criteri di ripartizione della responsabilità, secondo l'ordinamento interno, dei soggetti che hanno effettuato l'attività spaziale nei confronti dello Stato italiano.

Attraverso le leggi spaziali si disciplina a livello interno la responsabilità finanziaria dell'operatore privato per i danni causati a terzi da oggetti spaziali (nell'ambito di attività autorizzate) in quanto, ai sensi dell'OST e della Convenzione del 1972 sulla responsabilità civile internazionale, la responsabilità ricade sempre sullo Stato di lancio (vi è quindi un'assimilazione delle

attività spaziali nazionali di operatori pubblici e privati).

Sul punto sia sufficiente ricordare l'esperienza della Francia, il cui territorio è stato maggiormente utilizzato per l'effettivo svolgimento di lanci, il che ha condotto il legislatore ad una maggiore attenzione sulle ipotesi e sulle problematiche di responsabilità dello Stato e di altri soggetti francesi impegnati in attività spaziali.

Anche sull'esempio della legislazione francese è stata modulata la responsabilità dello Stato per i danni causati sulla superficie terrestre o nello spazio dalle operazioni spaziali da esso autorizzate, prevedendo che esso eserciti l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale che ha cagionato i danni, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie; il danno causato ha natura oggettiva e non ammette prova liberatoria. Gli operatori autorizzati sono tenuti a stipulare contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni.

L'articolo 18, rubricato « Responsabilità civile », apre la serie di disposizioni dedicate ai danni che dovessero occorrere a seguito dell'attività spaziale.

Il comma 1, con una disposizione di principio, stabilisce che l'operatore deve rispondere dei danni causati nell'esercizio dell'attività spaziale.

Il comma 2, con riguardo ai terzi, stabilisce l'obbligo risarcitorio per i danni cagionati sulla superficie terrestre, agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è di natura oggettiva, analogamente a quanto previsto dall'articolo II della Convenzione del 1972 sulla responsabilità dello Stato per attività spaziali, sull'esempio della legge francese, potendo andare l'operatore esente da responsabilità solo allorché provi che i danni sono stati causati in via esclusiva, con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, o allorché provi che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Qualora vi sia un concorso di colpa del danneggiato, si applica al riguardo la disciplina

ordinaria, mediante il richiamo dell'articolo 1227 del codice civile.

Il comma 3 dispone che, nei casi previsti dal comma 2, l'operatore risponda del danno fino al limite del massimale della copertura assicurativa, che l'articolo 21 vuole sia non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro, ovvero nel limite inferiore che può essere stabilito per la copertura assicurativa stessa ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

Il beneficio del limite appena espresso non si applica, a norma del comma 4, qualora l'operatore non sia munito di autorizzazione o abbia violato gli obblighi previsti dal provvedimento di autorizzazione o l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei casi in cui abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave.

Il comma 5, riferendosi ai danni causati da oggetti spaziali a soggetti partecipanti, a qualsiasi titolo, all'attività spaziale autorizzata, esclude l'applicabilità agli stessi della disciplina dettata dal disegno di legge, rinviando al regime previsto dal codice civile.

L'articolo 19, rubricato « Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali », prevede che, qualora lo Stato italiano sia chiamato da uno Stato straniero a rispondere dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali, esso sia tenuto ad esercitare l'azione di rivalsa, nei limiti dei massimali di cui all'obbligo di garanzia dell'articolo 21, nei confronti dell'operatore che ha cagionato il danno, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria. La disposizione ha lo scopo di regolare i rapporti di diritto interno tra lo Stato — chiamato a rispondere nei confronti di altro Stato in virtù di obblighi internazionali, cioè di disposizioni che regolano, per loro natura, rapporti tra Stati — e il proprio cittadino, al fine di tenere indenne lo Stato dal pregiudizio arrecato dall'attività spaziale privata. Il comma 2 prevede che l'azione di rivalsa sia esercitabile entro i limiti dei massimali assicurativi, salvo che l'operatore sia sprovvisto di autorizzazione o abbia violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione o abbia cagionato il danno con

dolo o colpa grave o abbia violato gli obblighi assicurativi.

Il limite per l'azione di rivalsa opera nelle medesime situazioni in cui, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, opera il limite della responsabilità dell'operatore.

L'articolo 20, rubricato «Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri», riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge 25 gennaio 1983, n. 23, la quale è abrogata dalla presente legge e della quale non risultano applicazioni concrete.

In particolare, il comma 1 prevede che le persone danneggiate in territorio italiano da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero possano presentare allo Stato italiano, entro sei mesi dal verificarsi del danno o dall'emersione dei suoi effetti, una denuncia di sinistro e un'istanza di risarcimento, allegandovi tutti gli elementi ritenuti utili. Tale adempimento è necessario per mettere lo Stato nelle condizioni di decidere se chiedere o meno alla controparte straniera il risarcimento dei danni; infatti lo Stato italiano non è obbligato ad agire, ma ne ha facoltà. Ai sensi del comma 2, nel caso in cui abbia richiesto ed ottenuto il risarcimento, lo Stato italiano è tenuto a riversarlo alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.

Il comma 3, analogamente a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1983, della quale si propone l'abrogazione, prevede che, qualora lo Stato, tempestivamente attivato, non abbia richiesto allo Stato di lancio il risarcimento dovuto sulla base del diritto internazionale ovvero quando la sua richiesta non sia stata soddisfatta, in tutto o in parte, le persone giuridiche e fisiche italiane danneggiate possano agire contro lo Stato italiano nei cinque anni dalla scadenza del termine concesso allo Stato per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denuncia.

Il comma 4 prevede, altresì, che possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da

oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio: *a)* le persone fisiche e giuridiche italiane per danni subiti al di fuori del territorio italiano; *b)* le persone fisiche e giuridiche straniere, per i danni subiti nel territorio italiano.

La lettera *b)* è una norma coerente con la Convenzione del 1972, che consente, in via sussidiaria rispetto allo Stato di cittadinanza, allo Stato del territorio ove si è verificato il danno o allo Stato di residenza di reclamare la riparazione del danno subito a causa di operazioni spaziali di uno Stato straniero.

La lettera *a)* è una norma necessaria per non lasciare privo di disciplina il caso dei danni subiti da soggetti italiani all'estero. Attualmente la legge n. 23 del 1983 non distingue, per gli italiani, il luogo in cui si sono prodotti i danni, perché la Convenzione del 1972 assegna in prima battuta allo Stato della nazionalità la facoltà di agire, sostanzialmente in via di protezione diplomatica, per reclamare i danni subiti a causa di un oggetto spaziale straniero. Nel 1983 la doppia cittadinanza era una circostanza relativamente rara, oggi è frequente ed è quindi ragionevole limitare il dovere di risarcimento dello Stato ai soli fatti accaduti nel territorio, pure latamente definito ai sensi dell'articolo 1, perché solo nel territorio lo Stato ha un dovere di protezione forte. Ciononostante, la Convenzione del 1972 continua ad essere ancorata al criterio della cittadinanza e quindi lo Stato italiano ha titolo ad agire anche per reclamare i danni subiti all'estero dalle persone fisiche e giuridiche italiane. Del resto, non sembra possibile, anche in ragione del mutato quadro economico e sociale, lasciare senza tutela le imprese e i cittadini italiani all'estero. Sembra quindi un equo compromesso stabilire per questi la limitazione del risarcimento a quanto effettivamente recuperato, lasciando quindi il rischio eccedente a carico dei danneggiati, in virtù del principio per cui lo Stato italiano non può controllare quello che accade in territorio estero né può approntare sistemi di difesa da cadute di oggetti spaziali in territori esteri su cui non ha la sovranità.

Il comma 5 esclude l'applicabilità della disciplina appena delineata qualora il danneggiato si sia adoperato autonomamente, adendo i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato straniero per il risarcimento del danno.

Il comma 6, infine, analogamente a quanto previsto per la responsabilità dell'operatore spaziale, esclude la responsabilità dello Stato quando risulta provato che i danni siano stati causati esclusivamente da colpa del danneggiato. L'articolo 1227 del codice civile si applica invece qualora il danneggiato abbia concorso nella causazione del danno.


Il successivo articolo 21 impone la stipulazione di una garanzia assicurativa o finanziaria per la copertura dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata, stabilendone massimali e modalità di offerta.

Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possano individuarsi tre fasce di rischio cui applicare massimali gradatamente inferiori.

Dopo aver specificato, al comma 3, che le coperture assicurative possono essere offerte sia da un'unica impresa sia in co-

assicurazione, il comma 4, sul modello di quanto previsto dal codice della navigazione, prevede l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito, specificando, al comma 5, che l'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto, dovendo dunque risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti o preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. Ciò posto, il comma 6 specifica che l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo può opporre al danneggiato. A norma del comma 7, nei casi di cui al comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

Sul punto è utile una precisazione. I lanci effettuati da Stati europei non hanno finora mai causato vittime né provocato danni a cose terze, ma la sola perdita del carico appartenente al soggetto pagante il lancio (si veda la figura seguente).



Il titolo V del disegno di legge è dedicato alle misure per l'economia dello spazio ed è diviso in due capi. Il capo I, in materia di programmazione e pianificazione, prevede l'adozione di un Piano nazionale l'econo-

mia dello spazio e l'istituzione di un fondo di carattere pluriennale, denominato « Fondo per l'economia dello spazio ».

L'Italia ha sempre fortemente investito nello spazio, assumendo un ruolo primario,

non solo nel contesto di importanti progetti europei e internazionali, ma anche realizzando rilevanti infrastrutture spaziali nazionali. Tuttavia, il sistema industriale spaziale italiano, pur fortemente sostenuto dagli investimenti pubblici, ha bisogno di una rifocalizzazione dell'azione pubblica per potersi collocare nella posizione migliore all'interno del processo globale di commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate. Per questo il disegno di legge prevede l'istituzione di un fondo dia carattere pluriennale, denominato « Fondo per l'economia dello spazio », e l'adozione di un Piano nazionale per l'economia dello spazio, specificamente dedicati a rafforzare l'elemento di iniziativa commerciale nell'economia nazionale dello spazio.

L'articolo 22, rubricato « Piano nazionale per l'economia dello spazio », prevede, al comma 1, l'adozione del Piano al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale, individuando il COMINT, che opera in collaborazione con l'Agenzia spaziale e sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, quale soggetto istituzionale responsabile della sua definizione e del suo aggiornamento.

Il comma 3 prevede un orizzonte temporale almeno quinquennale per la programmazione del Piano, tenendo conto dei cicli di programmazione dell'Unione europea e dei tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

Il comma 4 individua le principali attività realizzate dal Piano, che comprendono l'analisi delle necessità d'innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo del settore e delle esigenze dei soggetti istituzionali, la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione alla conclusione di accordi innovativi di partenariato, analisi relative all'uso combinato dei diversi strumenti disponibili per l'erogazione delle risorse nonché attività di programmazione, controllo e monitoraggio delle iniziative finanziate con le risorse del Fondo e relative analisi di impatto preventive ed *ex post*.

L'articolo 23, al comma 1, istituisce il Fondo per l'economia dello spazio. Tale fondo si differenzia da quello istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 ha, infatti, ripartito le risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese assegnandole, in parte, al capitolo 915 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (« Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'Agenzia Spaziale Europea e la realizzazione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale »). Infatti, mentre i fondi del capitolo 915 hanno la funzione di finanziare gli appalti per la realizzazione di programmi spaziali, il Fondo istituito con il presente disegno di legge si riferisce agli investimenti nello spazio in partenariato pubblico-privato.

La dotazione iniziale del Fondo è di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è altresì alimentato attraverso i proventi derivanti dalle contribuzioni connesse alle autorizzazioni rilasciate e dall'ammontare delle sanzioni.

Al comma 2 la commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate viene indicata quale finalità distintiva del Fondo. Lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del mercato dei prodotti e servizi basati sulle tecnologie spaziali, anche attraverso la domanda pubblica e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali o realizzate dall'Italia nell'ambito di collaborazioni internazionali.

Il comma 3 prevede che gli strumenti utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi del Fondo – consistenti in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare del Fondo, e per il resto in operazioni finanziarie – siano determinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli

strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell'innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca, o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale, nel rispetto delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), di cui alla decisione dell'Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato nei conti economici nazionali. Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

Il comma 4 conferisce al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico, nella misura massima del 3 per cento della dotazione annua del Fondo, al fine di rendere possibili le seguenti attività: supporto alla redazione del Piano di cui all'articolo 22, anche nelle consultazioni con il partenariato di settore e le istituzioni nazionali ed europee competenti; attuazione e monitoraggio del Piano; gestione, monitoraggio e controllo delle iniziative finanziate a valere sulle risorse del Fondo. La quota del 3 per cento è stata stabilita sulla base di provvedimenti analoghi in cui è stato determinato il medesimo valore.

Il comma 5 indica la copertura finanziaria della disposizione.

Il capo II, recante disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale nonché norme finali, è dedicato alle infrastrutture spaziali, aspetto fondamentale su cui il disegno di legge interviene a livello nazionale, in particolare per i profili della gestione delle infrastrutture pubbliche spaziali e della gestione dei dati di origine spaziale.

Si segnala a questo riguardo che è in corso di realizzazione, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la costellazione satellitare IRIDE. La costellazione assisterà le amministrazioni pubbliche nelle

attività volte a contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell'aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di *start-up*, piccole e medie imprese e industrie di settore. Si tratta di un'infrastruttura di proprietà italiana per la quale si porrà, una volta realizzata, la necessità di individuare le modalità di gestione e di manutenzione. I dati registrati ed elaborati dalla costellazione IRIDE hanno caratteristiche di sensibilità e di pregio, anche economico. Risulta dunque necessario dettare una disciplina *ad hoc* che, nel consentire la generale fruibilità dei dati di interesse pubblico per la ricerca scientifica, al contempo individui una tariffa applicabile all'utilizzazione dei dati richiesti da operatori privati per finalità commerciali.

L'esigenza di sicurezza delle comunicazioni governative nonché quelle di copertura di aree del paese non raggiungibili con la fibra ottica suggeriscono, anche in considerazione della sensibile riduzione dei costi di accesso allo spazio, di realizzare una costellazione di piccoli satelliti nazionali.

L'articolo 24 contiene i principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali, prevedendo che lo Stato promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.

Il comma 2 si occupa dell'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali, garantendo lo stesso in maniera equa e non discriminatoria, in quanto l'obiettivo è comunque quello di contribuire allo sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio, anche nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica. Il comma 3 favorisce, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei principi enunciati, soluzioni di partenariato pubblico-privato, ferma rimanendo l'applicazione delle regole dell'Eurostat.

L'articolo 25 ha ad oggetto la riserva di connettività nazionale. Esso prevede, al comma 1, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda alla costituzione di detta riserva utilizzando sia satelliti geostazionari sia costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.

Al comma 2 l'applicazione di natura governativa o di interesse nazionale viene indicata quale finalità distintiva della riserva.

Il comma 3 descrive le diverse tipologie di attività promosse dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il COMINT, riferendosi in particolare a studi di fattibilità, definizione di requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura di servizi, così come la definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e per la definizione del valore complessivo della base di gara.

Il comma 4 precisa che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il successivo articolo 26 è dedicato alle iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite. Il comma 1, dopo avere richiamato la necessaria coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, specifica che il Ministero promuove iniziative, studi e ricerche finalizzati alla riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e terrestri.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* definisca con uno o più decreti i criteri tecnici necessari per le iniziative di cui al comma 1.

Il comma 3 determina gli oneri derivanti dall'articolo e ne indica la copertura finanziaria.

L'articolo 27 detta norme speciali in materia di appalti e di sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Allo scopo di

favorire l'accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative, si prevedono deroghe espresse al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), stabilisce che, ove non sia possibile suddividere l'appalto in lotti, sia prevista una riserva di esecuzione, mediante subappalto obbligatorio, pari almeno al 10 per cento del valore del contratto in favore delle *start-up* e delle piccole e medie imprese, salvo il caso che l'appaltante dimostri che sul mercato non siano rinvenibili imprese di tale categoria o *start-up* in grado di svolgere le dette mansioni.

La lettera *b*) prevede che la stazione appaltante tenga conto, nei criteri di aggiudicazione, della parte di esecuzione dell'appalto che l'aggiudicatario si impegna ad affidare alle *start-up* o alle piccole e medie imprese.

La lettera *c*) contiene una deroga alla norma sul subappalto, sempre con l'intento di favorire la partecipazione dei soggetti interessati.

Nella lettera *d*) è stato inserito l'aumento della percentuale delle cosiddette « anticipazioni » contrattuali in favore e a sostegno delle *start-up* innovative e delle piccole e medie imprese innovative, con l'elevazione del valore, che dal 20 per cento viene portato al 40 per cento.

L'articolo 28 si occupa delle esclusioni espresse dall'ambito di applicazione, precisando che il presente disegno di legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate direttamente condotte dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e approntamento delle capacità al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'espletamento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare. Non si applica inoltre alle attività condotte dagli organismi di informazione per la sicurezza. Il comma 2, con una clausola generale di salvaguardia, specifica che è in ogni caso fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per le attività

di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Il comma 3 specifica che al procedimento disciplinato dagli articoli 7, 8 e 10 non si applica l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, i detti procedimenti potranno concludersi solo con un provvedimento espresso.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione della legge 25 gennaio 1984, n. 23, nonché dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153.

L'articolo 30 conseguentemente prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da con-

siderarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. La situazione è analoga a quella della nave in alto mare o dell'aereo in volo, pertanto appare necessaria un'espressa equiparazione. Inoltre, e più in generale, l'articolo VI dell'OST del 1967 impone allo Stato di controllare le attività spaziali nazionali, sottoponendole ad autorizzazione e a sorveglianza. L'articolo VIII impone di conservare sotto la propria giurisdizione l'oggetto spaziale registrato.

L'articolo 31 regola l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** rubricato "Accesso allo spazio" individua nella regolamentazione dell'accesso allo spazio da parte degli operatori la finalità dell'intervento normativo. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** introduce un elenco di definizioni utili ai fini dell'applicazione della legge, specificando i concetti fondamentali ai fini della chiara comprensibilità della stessa. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** individua l'ambito di applicazione del Titolo, individuandolo nelle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, nel territorio italiano, nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali in territorio diverso da quello italiano. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** prevede l'obbligo di autorizzazione espressa all'esercizio di attività spaziali da parte dei soggetti medesimi. La stessa, a norma del **comma 2**, può riguardare una singola attività spaziale o una serie di attività dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse. Nel **comma 3** viene esplicitato il necessario condizionamento dell'autorizzazione al rimborso delle spese di istruttoria, nonché al versamento di un contributo da determinarsi con riguardo alla tipologia dei soggetti istanti e alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio. Le somme rimborsate come costo dell'istruttoria saranno assegnate direttamente all'Agenzia, in considerazione dell'attività svolta, e a titolo di entrate proprie, secondo le modalità che saranno disciplinate nel decreto da adottare ai sensi del successivo articolo 13.

Il **comma 4** prevede che l'autorizzazione non sia richiesta se l'attività spaziale sia già stata autorizzata da altro Stato con il quale lo Stato italiano ha concluso un accordo internazionale relativo al riconoscimento dell'Autorizzazione. L'attività di riconoscimento è tipizzata dal **comma 5**, il quale prevede che, qualora non sussista un accordo internazionale, il riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da altro Stato è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato, fermo rimanendo il rimborso dell'eventuale attività istruttoria, a un contributo, di importo non superiore al 50% di quello determinato per la concessione dell'autorizzazione, e con la previsione di un termine ridotto per la sua conclusione. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** dopo aver stabilito che l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità responsabile previo accertamento da parte dell'Agenzia spaziale italiana di determinati requisiti oggettivi, individua nei principi e nei criteri di sicurezza dell'attività spaziale, della resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto a determinate categorie di rischi nonché nella sostenibilità ambientale della stessa i requisiti oggettivi di idoneità tecnica necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Le istruttorie di cui sopra sono poste a carico dell'ASI, e verranno svolte sulla base degli studi, analisi e autodichiarazioni dell'operatore istante. Sul punto il regolamento attuativo fornirà indicazioni sulle concrete modalità istruttorie, e sull'eventuale ruolo degli enti statali competenti in materia ambientale. In ogni caso le valutazioni istruttoria potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'articolo 6 identifica i requisiti soggettivi, che devono coesistere unitamente ai requisiti oggettivi di cui all'articolo precedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 individua le fasi del procedimento autorizzativo, prevedendo che la richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità responsabile e che successivamente l'Agenzia spaziale italiana provvede agli accertamenti tecnici. Nel caso in cui venga concesso il provvedimento di autorizzazione, lo stesso indicherà i diritti e gli obblighi dell'operatore dettando, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio. Per gli aspetti di competenza dell'Agenzia, si rappresenta che, pur trattandosi di un procedimento autorizzativo inedito, lo stesso ha ad oggetto accertamenti di natura tecnica già svolti dall'Agenzia nell'ambito delle sue competenze, come stabilito non solo dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 che prevede il riordino dell'Agenzia spaziale italiana, ma anche dal proprio statuto. A tal proposito, l'art. 1, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana (approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/2024 del 29 gennaio 2024) prevede che l'Agenzia è l'ente pubblico nazionale avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di Agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ne consegue che l'Agenzia ha già a disposizione professionalità di elevata competenza, essendo dotata al suo interno anche di un comitato tecnico-scientifico con compiti consultivi nei confronti del Consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia, come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 128 del 2003, dato l'esiguo numero di autorizzazioni che verranno prevedibilmente richieste.

Infatti, la stima della crescita di lanci a livello globale non è semplice da eseguire ed è soggetta a continue valutazioni ed aggiornamenti, con un importante livello di alea tra previsioni ed effettiva consuntivazione del numero di satelliti lanciati/lanci effettuati. Si consideri che a livello globale i lanci totali dell'anno sono stati 98, pertanto a livello nazionale trattandosi di un campo inedito si consideri che l'incidenza delle autorizzazioni che verranno chieste si presume essere al massimo di qualche decina, pertanto la stessa potrà essere svolta in assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 8 si occupa della modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute, la quale può essere sempre decisa dall'Autorità nei casi indicati. Il **comma 1** prevede che l'operatore, nel caso in cui venga a conoscenza che si è verificato o che si può verificare un mutamento delle circostanze esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, debba richiedere la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, utilizzando la medesima procedura prevista per il rilascio



dell'autorizzazione, i cui termini saranno dimezzati. Il **comma 2** prevede che l'Autorità, in deroga alle disposizioni della Legge n. 241/1990, anche su segnalazione di altra amministrazione, possa modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento. Si tratta di attività che non ha un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità. La stessa provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 9** si occupa della sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative, la quale può essere sempre decisa dall'Autorità responsabile nei casi indicati dal comma 1. Il **comma 2**, differentemente da quanto accade nella previsione di cui all'articolo precedente, prevede che l'Autorità, prima di adottare la decisione, informi l'operatore, il **quale** potrà fornire chiarimenti o documentazione. Il **comma 3** prevede che con la decisione finale l'Agenzia possa imporre tutto quanto necessario per la prosecuzione o interruzione dell'attività, nonché trasferirne il controllo a un altro operatore o a un soggetto pubblico. Il **comma 4** pone gli oneri derivanti dalla sospensione, dalla revoca e dalla decadenza a carico dell'operatore. Come per le precedenti, si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa dell'Autorità, la quale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 10** si occupa del trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale, richiedendo che in ogni caso lo stesso sia autorizzato dall'Autorità. Per gli aspetti di competenza dell'Autorità e per gli aspetti di competenza dell'Agenzia, si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 11** prevede lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle autorizzazioni concesse individuando nell'Agenzia Spaziale Italiana l'autorità preposta. Nell'ambito di tale attività la stessa assicura la conformità alle disposizioni di legge, agli atti adottati in attuazione della stessa e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione. Il **comma 2** prevede che nell'ambito della suddetta attività l'Agenzia abbia accesso ai documenti ed alle informazioni, possa richiedere integrazioni ed effettuare ispezioni.

Il **comma 3** dispone che l'Agenzia è, altresì, referente del Servizio nazionale della protezione civile per le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso di previsione di rientro dei detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

Il **comma 4** prevede la necessaria cooperazione dell'operatore privato alle richieste avanzate dall'Agenzia nell'ambito dell'attività di vigilanza. Le attività di vigilanza si collocano ampiamente nella nuova ottica di impulso da parte dell'Agenzia, non necessitando interventi di sorta, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente, apparendo in linea con i comportamenti adottati in concreto dall'Agenzia.

L'**articolo 12** introduce al comma 1, talune sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza delle richieste istruttorie dei soggetti a ciò tenuti. In particolare, è introdotta una sanzione pecuniaria di nuova istituzione, da irrogare tra un minimo di euro 150.000 ad un massimo di euro 500.000. Il **comma 2** prevede che l'Agenzia provvede a irrogare la sanzione e che i relativi proventi, sono riassegnati al Fondo **per l'economia dello spazio** presso il Ministero delle imprese e del made in Italy. Trattandosi di sanzioni non previste a legislazione vigente, la destinazione a finalità di spesa non determina oneri a carico del bilancio dello Stato. Il **comma 3** punisce l'esercizio dell'attività spaziale in assenza di autorizzazione o successivamente alla sua scadenza. In particolare, l'operatore è punito con la pena da 3 a 6 anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro. Trattandosi di sanzioni di natura penale, i relativi introiti, meramente eventuali, seguiranno le ordinarie modalità di acquisizione all'erario. Per quanto riguarda l'attività di cui al comma 2, l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 13** contiene indicazioni circa le disposizioni attuative, demandando la definizione delle norme tecniche e del procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentito il COMINT, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata per la sicurezza nazionale. La disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14**, rubricato "Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali" attribuisce all'Agenzia Spaziale Italiana, nel rispetto dei poteri dell'Autorità, il potere di agire come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. Si specifica che l'Agenzia provvede secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo precedente. Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assenza di un impatto finanziario deriva dalla circostanza che le funzioni attribuite possono attuarsi mediante l'utilizzo delle risorse e dei mezzi organizzativi dell'Agenzia disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 15** prevede la necessaria immatricolazione presso il Registro nazionale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico per tutti gli oggetti per i quali l'Italia risulta Stato di lancio. Per le attività poste a carico dell'Agenzia, la stessa provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 16** detta le informazioni che l'operatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ai fini dell'immatricolazione tra le quali quelle del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale. La disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.




L'**articolo 17** prevede il mantenimento da parte dell'Agenzia di un Registro complementare per l'iscrizione delle annotazioni relative a un oggetto spaziale di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà di un corpo celeste. Si tratta di attività che non hanno un significativo impatto rispetto alla prassi operativa degli uffici dell'Agenzia, e non comportano quindi maggiori o nuovi oneri, in quanto le attività previste rientrano tra gli adempimenti di natura istituzionale ordinariamente espletati dagli uffici dell'ente, e sono fronteggiabili nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli uffici dell'Agenzia, mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

L'**articolo 18** si occupa della responsabilità dei danni causati a terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività spaziale autorizzata prevedendo, al comma 1 che l'operatore sia direttamente responsabile dei danni cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni spaziali condotte. L'operatore risponde del danno sino al limite del massimale della copertura assicurativa, ossia non inferiore a 100 milioni di euro per sinistro, ovvero in misura non inferiore a 20 milioni nel caso in cui l'operatore persegua esclusive finalità di ricerca ovvero sia qualificato come startup innovativa. Il beneficio del limite appena espresso decade qualora l'operatore abbia violato gli obblighi previsti dal provvedimento di autorizzazione o l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei casi in cui abbia cagionato il danno con dolo o colpa grave. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 19** rubricato "Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali" prevede che qualora lo Stato italiano sia chiamato a rispondere, nei confronti di uno Stato straniero, dei danni causati da oggetti spaziali in virtù delle convenzioni internazionali, eserciti l'azione di rivalsa, nei limiti dei massimali di cui all'obbligo di garanzia dell'articolo 21, nei confronti dell'operatore che ha cagionato il danno entro 24 mesi dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione risarcitoria. La disposizione consente il recupero degli importi corrisposti dallo Stato in attuazione delle convenzioni internazionali (ed in particolare della "*Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali*", firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972). Si tratta di importi che, antecedentemente alla entrata in vigore della legge, venivano versati dallo Stato (nei casi in cui l'Italia, rivestita della qualifica di Stato di lancio, fosse stata chiamata a rispondere di un danno causato ad un cittadino estero) senza possibilità di recupero. Sul punto è utile evidenziare che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai interessato vittime, né provocato danni a cose terze, quanto piuttosto la (sola) perdita del carico pagante il lancio (vedi figura seguente).





L'**articolo 20** rubricato “Danni causati sul territorio italiano da Stati di lancio stranieri” riprende, ampliandole e meglio specificandole, le disposizioni già contenute nella legge 25 gennaio 1983, n. 23 – la quale è abrogata dalla presente legge – di attuazione della convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972. La disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 21** impone la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria per la copertura dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata, stabilendone massimali e modalità di offerta prevedendo, altresì, che le imprese di assicurazione o i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire tali coperture sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità, prevedendo l'azione diretta del terzo danneggiato contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per l'individuazione del massimale assicurativo si è tenuto conto della stima dei danni da “sinistri spaziali” anche sulla base di serie storiche globali. Si è già precisato, a commento dell'articolo 19, che i lanci effettuati da Stati europei non hanno sino a ora mai interessato vittime, né provocato danni a cose terze, quanto piuttosto la (sola) perdita del carico pagante il lancio. Del resto, la congruità dell'approccio in relazione al massimale è corroborata da quanto disposto dalla legislazione francese, che fissa il tetto della responsabilità tra i 50 ed i 70 milioni di euro, potendo, tuttavia, essere concessa l'esenzione da tale obbligo quando non sia possibile ottenere una garanzia assicurativa e per il periodo in cui i satelliti non mutino la loro posizione orbitale.

L'**articolo 22** prevede l'adozione del Piano Nazionale per l'economia dello Spazio al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale, individuando il COMINT, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, quale soggetto istituzionale responsabile per la sua definizione ed aggiornamento. Il **comma 3** prevede un orizzonte temporale almeno quinquennale per la programmazione del Piano tenendo conto dei cicli di programmazione



comunitaria e dei tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale. Il **comma 4** prevede le principali attività realizzate dal Piano. Si precisa che il contenuto del Piano è limitato a rilevare i fabbisogni per l'economia dello Spazio e a programmare le risorse già stanziare a legislazione vigente. La disposizione ha pertanto natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 23**, al comma 1, istituisce il Fondo per l'economia dello Spazio individuando la dotazione del Fondo in euro 20 milioni per l'anno 2024 e in 35 milioni di euro per l'anno 2025. Il Fondo è altresì alimentato attraverso i contributi di cui agli articoli 4, comma 6, articolo 8, comma 1, articolo 10 e dalle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 1, riassegnate ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo. Al **comma 2** la commercializzazione dello Spazio e delle attività ad esso collegate viene indicata quale finalità distintiva del Fondo. Il **comma 3** prevede strumenti utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi del Fondo, consistenti in contributi a fondo perduto nei limiti massimi del 70% dell'ammontare del Fondo, e in operazioni finanziarie. Gli stessi sono caratterizzati dalla presenza di un significativo cofinanziamento da parte delle imprese nel rispetto delle regole EUROSTAT, di cui alla decisione Eurostat del 11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Si demanda ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione del fondo tra le iniziative individuate.

Il **comma 4** contempla la possibilità per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico operativo specialistico nella misura massima del 3% dello stanziamento annuo del Fondo, al fine di agevolare le attività di redazione, monitoraggio e attuazione tanto del Piano che delle successive analisi delle iniziative da finanziare. La percentuale del 3% si giustifica per il fatto che le valutazioni da effettuare sono estremamente complesse dal punto di vista tecnico ed economico, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di supportare start up che operano sulla base di brevetti concernenti nuove tecnologie o tecniche e modalità di produzione nello Spazio. Le analisi da condurre al fine di vagliare l'efficacia della misura avranno dunque sempre una componente tecnica molto specialistica, che necessiterà dell'apporto scientifico di esperti e consulenti esterni, aggiuntiva rispetto alle consuete valutazioni istruttorie relative alla dimensione e alla qualificazione dell'investimento che caratterizzano le ordinarie misure agevolative. Si consideri, inoltre, che la dotazione del Fondo non è molto ingente, ragion per cui le misure dovranno essere molto selettive e focalizzate, con conseguente incremento dell'attività di studio e analisi preliminare.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 20 milioni per l'anno 2024 e euro 35 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell'importo di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

L'**articolo 24** è dedicato ai principi in materia di economia dello Spazio e di infrastrutture spaziali. La disposizione ha natura ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 3 si rileva che, ove si faccia ricorso a soluzioni di partenariato pubblico-privato, ciò avverrà nel rispetto delle regole EUROSTAT, di cui alla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, che fornisce indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di partenariato pubblico-privato (PPP). Secondo questa decisione, i beni oggetto di tali operazioni non vengono registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto e del debito, solo se c'è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata.

L'**articolo 25** ha ad oggetto la riserva di connettività nazionale, prevedendo al **comma 1** che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provveda alla costituzione di detta riserva utilizzando sia satelliti geostazionari che costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione Europea o alla NATO. Al **comma 2** l'applicazione di natura governativa o di interesse nazionale viene indicata quale finalità distintiva della riserva. Il **comma 3** descrive le diverse tipologie di attività promosse dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, sentito il COMINT, riferendosi in particolare a studi di fattibilità, definizione di requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura di servizi, così come la definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrene e spaziali e per la definizione del valore complessivo della base di gara. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 26** è dedicato alle iniziative per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite, ed il comma 1, dopo aver richiamato la necessaria coerenza con i contenuti del Piano nazionale per l'economia dello spazio, specifica che il Ministero promuove iniziative, nonché studi e ricerche finalizzati alla riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e terrestri.

I predetti studi e le correlate ricerche saranno svolti avvalendosi anche di organismi esterni di ricerca e consulenza, quali la Fondazione Ugo Bordoni, oltre che di esperti. La provvista finanziaria che, avuto riguardo all'oggetto e al perimetro degli studi e delle iniziative, si stima congrua, anche alla luce delle pregresse esperienze, è di 200 mila euro per l'anno 2025 e di 300 mila euro per il 2026. Conseguentemente il comma 3 reca la copertura finanziaria di parte corrente, mediante utilizzo delle residue risorse della tabella A.

L'**articolo 27** detta norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Nell'ottica di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle startup innovative si prevedono deroghe espresse al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sul punto è opportuno sottolineare che un ruolo di primo piano è svolto dalle tante PMI di settore e attive nei campi più diversi, dall'eliminazione dei detriti spaziali, alle tante applicazioni per l'utilizzo dei dati spaziali dall'agricoltura, alla telemedicina, e molto altro. Il panorama industriale dello Spazio italiano, è, infatti, sempre più costituito da un tessuto di PMI che rappresentano l'80% del comparto. Di queste, circa il 40% sono "Piccole e Medie" mentre il restante 60% è rappresentato da micro-imprese (con un numero di addetti inferiore a 10 e un fatturato al di sotto dei 2M€). Molte di queste lavorano in stretta collaborazione con i grandi attori industriali, mentre altre competono individualmente sul mercato internazionale. In Italia vi è una specializzazione nella manifattura spaziale, una filiera che conta 286 imprese, nate dopo gli anni 2000 e di piccole dimensioni (oltre la metà è sotto i 2 milioni di fatturato). Realtà piccole, ma iper-specializzate che



vanno dalla progettazione software alla rielaborazione di dati satellitari passando per la produzione di componenti per i veicoli spaziali e per le telecomunicazioni via satellite. La situazione sopra descritta, ossia la piccola dimensione delle imprese appaltanti (in gran parte start up), ha indotto a innalzare la soglia delle anticipazioni di prezzo che dovranno essere corrisposte dalla stazione appaltante (essenzialmente l'Agenzia spaziale italiana) (cfr comma 1 lettera d)), di modo che sia rimosso un gap che spesso condiziona la partecipazione alle gare d'appalto. Tale disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 28** si occupa delle esclusioni espresse. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 29** prevede le abrogazioni, in particolare l'abrogazione della Legge 25 gennaio 1984 n. 23, nonché dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 153 per ragioni di coordinamento e di semplificazione del sistema esistente.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 30** della legge penale applicabile. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 31** regola l'entrata in vigore. La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

5 AGO. 2024



POSITIVO



NEGATIVO

Il Regioniere Generale dello Stato

Emilia





Disegno di legge "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (milioni di euro)																	
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbriscigno			Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
23	1		Istituzione del Fondo per l'economia dello spazio presso il MIIT	S	K	20,0	35,0			20,0	35,0			14,0	24,5		
23	5		Ricuzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 25 del D.L. 83/2012	S	K	-55,0	-110,0			-20,0	-35,0			-20,0	-35,0		
26	1		Iniziativa per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite	S	C		0,2	0,3			0,2	0,3			0,2	0,3	
26	3		Ricuzione tabella A - MIIT	S	C		-0,2	-0,3			-0,2	-0,3			-0,2	-0,3	
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		-35,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-10,5	0,0	0,0
			SALDO			35,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	10,5	0,0	0,0

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: **Ministero delle Imprese e del made in Italy**

Provvedimento: **Disegno di legge: Disposizioni in materia di economia dello spazio**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica, nonché del connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali.

Al fine di meglio comprendere le scelte regolatorie compiute nel disegno di legge è utile un preliminare esame comparato della normativa varate da altri Stati.

In tutti gli ordinamenti presi in considerazione è previsto un regime autorizzatorio. In particolare, nel Regno Unito, Giappone, Belgio, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Olanda, Norvegia le autorizzazioni alle attività spaziali vengono rilasciate con riferimento ad ogni singola operazione.

La Francia, contrariamente al sistema poc'anzi rappresentato, prevede il rilascio di una licenza generale che certifica la capacità di operare per un periodo di 10 anni, l'Ucraina e l'Australia, il cui regime autorizzatorio può arrivare fino ad una durata di 20 anni.

Gli Stati Uniti stabiliscono anche la possibilità di un "permesso sperimentale" con condizioni meno stringenti per determinati tipi di attività, al fine di consentire agli operatori di lanci suborbitali riutilizzabili, di condurre esperimenti senza dover ottenere una normale licenza.

Il potere autorizzativo, considerata la natura strategica dell'attività, è di regola appannaggio dei Ministeri interessati (in genere, quelli che si occupano di affari economici, imprese ed industria). In alcuni casi, sono coinvolti più Ministeri, mentre la verifica dei requisiti di natura tecnica, finanziaria ed ambientale, è di solito demandata alle Agenzie spaziali nazionali.

Giova evidenziare che gli articoli 6 e 7 del Trattato sullo Spazio prevedono che gli Stati siano responsabili anche per le "national activities", incluse quelle dei privati. Tali attività devono essere autorizzate e supervisionate da parte dello "Stato appropriato": il Trattato non definisce, né tale concetto, né quello di attività nazionali, sulla cui ampiezza vi è sempre stato un acceso dibattito

nella comunità internazionale che è, tuttavia, sostanzialmente concorde nel lasciare alle legislazioni interne il compito di definire tali ambiti di applicazione.

In linea generale, tutte le leggi esaminate si applicano a tutte le operazioni di lancio e di rientro, di manovre in orbita, di oggetti spaziali (come razzi, navette e satelliti) nello spazio extra atmosferico e di remote sensing (anche se alcuni Stati, come la Danimarca, includono nella propria giurisdizione anche attività non propriamente “spaziali” svolte al di sotto del limite di 100 km. dal livello del mare).

Le leggi di Cina, Giappone e Corea escludono dal sistema autorizzativo il lancio di veicoli spaziali suborbitali o razzi sonda e, quindi, il turismo spaziale nelle fasce sotto l’orbita terrestre, né menzionano in alcun modo la possibilità di lanci spaziali per privati, non ritenendo evidentemente ancora esistente una tecnologia sicura per tali attività o perché considerate contrarie alle proprie politiche nazionali.

Tutti gli ordinamenti contengono norme in materia di sicurezza e sostenibilità ambientali.

Tutte le legislazioni prevedono, inoltre, un controllo approfondito sui requisiti di natura morale dell’operatore, verifica che comprende anche l’assenza di precedenti condanne e che, in taluni casi, può riguardare anche i soci ed i soggetti che a diverso titolo sono coinvolti nella missione.

L’ordinamento italiano è al momento privo di una legge quadro che in un unico provvedimento disponga non solo in merito alle novità della Space economy, ma regoli la governance del settore e quindi degli organismi e degli enti ministeriali che se ne occupano.

Proprio per questo, con il presente disegno di legge si è inteso intervenire con misure volte a favorire lo sviluppo dell’economia dello Spazio nel nostro Paese.

Premesso che la valutazione quantitativa della *space economy* è resa difficile dalla mancanza di una tassonomia universalmente riconosciuta, specie in rapporto al settore dei servizi (cd. “downstream”), si stima che nel 2022 il valore dell’Economia dello Spazio su scala globale abbia raggiunto il valore di circa 469 miliardi di dollari, e che raggiungerà il valore di 1.000 mld di dollari entro il 2024. Storicamente, i governi hanno avuto una profonda influenza sulle dinamiche del settore spaziale, agendo come principali finanziatori di società private responsabili dello sviluppo di tecnologie strategiche. Nel 2022, i finanziamenti pubblici al settore spaziale sono stati pari a 103 miliardi di dollari di cui quasi il 60% proveniente dagli Stati Uniti e circa il 15% dall’Europa.

Per tale motivo il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2023, risulta quindi coerente con il programma di Governo, in quanto ha lo scopo di regolamentare l’accesso allo spazio

da parte degli operatori privati, promuovere gli investimenti nella *Space economy* per accrescere la competitività nazionale e la ricerca scientifica e agevolare l'accesso delle PMI ai contratti pubblici nel comparto spaziale e aerospaziale, stabilendo un sistema di vigilanza e controllo sulle loro attività.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Italia è attualmente priva di una disciplina nazionale organica in materia di economia dello spazio, sebbene sia parte di Trattati internazionali che regolano l'accesso degli Stati allo Spazio e alle risorse spaziali.

Il corpus giuridico italiano in materia si compone degli atti di diversa natura con i quali l'Italia ha aderito e dato attuazione nel proprio ordinamento ai Trattati di diritto dello spazio, nel seguente ordine: Legge 28 gennaio 1970, n. 87 (G.U. 72 del 21/03/1970), recante ratifica e ordine di esecuzione del Trattato sui Principi che regolano le Attività degli Stati nell'Esplorazione e nell'Uso dello Spazio Extra Atmosferico, ivi compresi la Luna e gli altri Corpi Celesti (OST, Outer Space Treaty); DPR 5 dicembre 1975, n. 965 (G.U. n. 102 del 17/04/1976), recante ratifica e ordine di esecuzione dell'Accordo per il Salvataggio degli Astronauti, il ritorno degli Astronauti e la Restituzione degli Oggetti Inviati nello Spazio Extra Atmosferico; Legge 5 maggio 1976, n. 426 (G.U. n. 160 del 19/06/1976) recante ratifica e ordine di esecuzione della Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per i Danni Causati da Oggetti Spaziali (Liability Convention 1972); Legge 25 gennaio 1983, n. 23 (G.U. 5 febbraio 1983, n. 35), che definisce le norme di attuazione della Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per danni causati da oggetti spaziali, Legge n.153 del 12 luglio 2005 (G.U. n.177 del 1^a agosto 2005) per la Convenzione sull'Immatricolazione del 1975.

A livello nazionale viene in rilievo, *a latere*, la disciplina contenuta nell'art. 94 del D.lgs. 36/2023, ossia le cause di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, la quale viene richiamata nell'articolo 6 del disegno di legge, tra i requisiti soggettivi generali.

L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, contenente il riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana viene modificato nel suo comma 3, mediante l'integrazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale con l'Autorità delegata di cui all'art. 3 della Legge 124/2007.

Il quadro normativo nazionale, sotto il profilo generale, è inoltre composto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella determinazione dell'ammontare della sanzione di cui all'art. 12 del disegno di legge. Parimenti con riferimento alle sanzioni viene richiamata la disciplina legge 24 novembre 1981, n. 689.

È utile citare altresì la Legge 12 luglio 2005, n. 153, ossia l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione, la quale istituisce all'art. 3 il Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico.

Vengono inoltre in rilievo le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni in materia di responsabilità, laddove compatibili con la disciplina speciale dettata dal testo.

In ogni caso è fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185 e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La legge 25 gennaio 1983, n. 23 è abrogata.

I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 153 sono abrogati.

Oltre a tali iniziative abrogatrici il disegno di legge incide sulla Legge 241/1990, laddove prevede che determinati istituti di ordine generale siano derogati nelle ipotesi specifiche (si rinvia all'articolo afferente alla modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute)Il disegno di legge incide inoltre indirettamente sul Decreto Legislativo 36/2023, laddove prevede norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese ai contratti pubblici nel settore delle attività spaziale e delle tecnologie aerospaziale

Come già rilevato nella sezione precedente, il disegno di legge in esame ha una forte portata innovativa nell'ordinamento, pertanto incide su una materia, quale quella dello spazio, che non presente una specifica disciplina organica. Non si hanno pertanto ulteriori modifiche sulla normativa attualmente vigente da segnalare.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia, ed in particolare con l'art. 41 in materia di iniziativa economica privata. Infatti, si intende promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale, regolamentando le conseguenze di tale attività anche sotto il profilo della responsabilità civile e del contesto economico generale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli Enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e non si pone in contrasto con Convenzioni internazionali firmate o applicabili in Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato Organo.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento non pone alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo non modifica o integra disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti. Con riferimento all'abrogazione espressa si prevede che a legge 25 gennaio 1983, n. 23 è abrogata, e che i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della Legge 12 luglio 2005, n. 153 sono abrogati.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

L'art. 13 contiene indicazioni circa le disposizioni attuative, demandano la definizione delle norme tecniche, del procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari, dell'importo del contributo e del rimborso dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, dei procedimenti di applicazione e i criteri di gradazione delle sanzioni amministrative, delle modalità relative all'esercizio della funzione di vigilanza, dell'individuazione delle soglie di rischio ai fini della gradazione dei massimali assicurativi, delle modalità in base alle quali si possono esercitare sul territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale, delle caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra a successivi decreti del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentito il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sussistono tali necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente Disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica, nonché del connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali.

L'Italia, infatti, è al momento priva di una legge quadro che in un unico provvedimento disponga non solo in merito alle novità della *Space economy*, ma regoli la governance del settore e quindi degli organismi e degli enti ministeriali che se ne occupano.

Il presente disegno di legge, quindi, auspica soluzioni flessibili e coerenti con la situazione del paese in cui si adottano, realizzando al contempo una condizione di prevedibilità e certezza del diritto a beneficio del settore privato, dettando specifiche disposizioni che della regolamentazione del sistema di autorizzazione delle attività spaziali condotte dagli operatori privati.

Il disegno di legge si pone dunque in coerenza con la necessità di dotare l'ordinamento di una legge per le attività spaziali che tuteli l'operatore privato, sia esso una persona fisica o giuridica, che tenga conto dell'evoluzione dei privati da fornitori di beni e servizi a operatori indipendenti, e che allinei la disciplina delle attività spaziali in Italia a quella delle altre potenze spaziali, in particolare degli Stati membri dell'Ue, anche al fine di colmare l'assenza di una competenza Ue in materia di armonizzazione delle legislazioni spaziali nazionali.

In particolare, la legge spaziale nazionale è lo strumento più idoneo ad affrontare il ruolo emergente dei privati nelle attività spaziali. Negli ultimi anni è infatti cresciuto il ricorso alle c.d. PPP (Public Private Partnership), forme di investimento nel settore spaziale caratterizzate dalla partecipazione di soggetti privati agli investimenti pubblici. Poiché queste forme di collaborazione negli investimenti sono destinate ad evolversi molto rapidamente, questo richiede con urgenza una disciplina a livello nazionale.

Il disegno di legge scaturisce da mesi di concertazione con i principali attori pubblici e privati del settore, e di fatto rende accessibile ai privati l'economia dello spazio e le grandi opportunità di un comparto che rappresenta il futuro dell'industria e una delle principali traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale.

Il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2023, ha lo scopo di regolamentare l'accesso allo spazio da parte degli operatori privati, promuovere gli investimenti nella *Space economy* per accrescere la competitività nazionale e la ricerca scientifica e agevolare l'accesso delle Pmi ai contratti pubblici nel comparto spaziale e aerospaziale, stabilendo un sistema di vigilanza e controllo sulle loro attività.

Sulla base dell'evoluzione globale del comparto – caratterizzata dal crescente ruolo degli operatori privati – il provvedimento reca un insieme organico di norme, in coerenza con gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, aventi a oggetto le attività spaziali condotte dai predetti operatori, di qualsiasi nazionalità, a partire dal territorio italiano, ovvero ovunque condotte da operatori privati di nazionalità italiana, dando piena esecuzione all'obbligo di autorizzazione e vigilanza continua delle attività spaziali private sancita dall'art. VI dell'OST. In questa chiave sono disciplinati una serie di aspetti rilevanti che concernono il regime autorizzatorio cui le attività spaziali private sono sottoposte, la definizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la valutazione preventiva del rischio connesso all'attività autorizzata, l'introduzione di un regime di assicurazione obbligatorio e la materia della responsabilità per danni causati dalle attività spaziali.

La presente relazione Air è stata quindi redatta al fine di supportare l'intervento normativo, ha valutato l'efficacia dello stesso quale strumento idoneo alla definizione di una legge quadro sulla materia della *Space economy*.

A tal fine, sono stati raccolti dati e informazioni dagli stakeholders di riferimento e si è provveduto ad articolare gli obiettivi specificati nella sezione dedicata.


Si è quindi proceduto a valutare, per quanto possibile in una fase *ex ante*, i possibili impatti dell'intervento per ciascuna norma considerata, procedendo con un'analisi aggregata dei settori di intervento piuttosto che sulle singole norme.

L'analisi effettuata ha consentito di valutare positivamente l'intervento normativo proposto, in coerenza con gli obiettivi e con il programma di Governo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con riferimento agli sviluppi dell'economia dello spazio, si evidenzia che tradizionalmente i maggiori investitori nelle infrastrutture spaziali sono stati i governi, ma negli ultimi anni vi è stata una fortissima crescita di quelli privati che erogano investimenti finalizzati a fornire servizi alle istituzioni, a soggetti privati e in misura crescente al mercato di massa. Il numero delle industrie spaziali è quindi in crescita, come anche il numero dei Paesi con capacità spaziali, ormai situati nei cinque continenti.

Di seguito la rappresentazione grafica del settore spaziale a livello globale:



Fonti:

*Financial Times (2023)
Il grafico è un'elaborazione su dati Refinitiv dello Space Economy Evolution (SEE) Lab di SDA Bocconi School of Management

Nel giro di pochi anni il panorama globale delle attività spaziali si è evoluto grazie alla crescita degli interessi industriali con il supporto di flussi di capitali privati senza precedenti. In questo contesto, gli attori privati stanno giocando un ruolo sempre più prominente, perseguendo l'obiettivo di condurre attività commerciali nello spazio in modo indipendente o in una nuova forma di collaborazione con le istituzioni pubbliche.

La dinamicità dell'economia dello spazio si sta concretizzando attraverso nuove sfide e programmi inerenti alla fornitura ed uso dei servizi satellitari, allo sviluppo di stazioni commerciali in orbita bassa terrestre, alle missioni dedicate alle attività lunari e marziane, e infine, alla produzione e messa in orbita di sistemi di logistica nello spazio. In questo contesto, si sta assistendo a un cambiamento di paradigma, in cui le azioni dello Stato operano attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati.

Differenti studi hanno dimostrato che l'investimento pubblico nello spazio ha consentito l'emergere di un mercato ampio e dinamico per i servizi e i prodotti spaziali. Le nuove capacità sviluppate sono ora ampiamente considerate come una leva chiave per molteplici sfide economiche, sociali e ambientali di punta. In questo nuovo contesto, è emerso un approccio allo spazio dirompente, guidato commercialmente, caratterizzato da annunci e sforzi ambiziosi volti a impegnarsi nei mercati spaziali con schemi e modelli di fare impresa innovativi. Nell'ecosistema attuale, gli attori privati

giocano un ruolo maggiormente importante, perseguendo l'obiettivo finale di condurre attività spaziali totalmente o in parte indipendentemente dai governi.

In questo contesto è opportuno evidenziare che l'Italia ha sempre fortemente investito nello spazio, assumendo un ruolo primario, non solo nel contesto di importanti progetti europei ed internazionali, ma anche realizzando rilevanti infrastrutture spaziali nazionali

L'Italia infatti è stata il terzo Paese al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, ad aver messo in orbita un proprio satellite; inoltre, ha sempre investito considerevoli risorse nel settore spaziale, partecipando ai programmi dell'ELDO e dell'ESRO, le organizzazioni antesignane dell'Agenzia spaziale europea (ESA) creata nel 1975 dalla loro fusione.

L'esigenza di razionalizzare il settore spazio in Italia è stata alla base della creazione nel 1988 dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), ente pubblico nazionale sotto la vigilanza dal Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Italia, insomma, ha sempre svolto un ruolo di primo piano nelle attività spaziali, tanto in collaborazione con le altre potenze internazionali, che a livello individuale.

Il settore spaziale italiano comprende una moltitudine di attori diversi, tra cui un cluster tecnologico nazionale, dieci distretti tecnologici, quasi 70 tra università, dipartimenti e centri di ricerca e approssimativamente 200 tra grandi aziende, PMI e microimprese.




A soggetti specializzati in nicchie produttive ad alto contenuto tecnologico, che offrono soluzioni personalizzate e all'avanguardia, si affiancano alcuni grandi *player*, integrati e con un'offerta altamente diversificata. La filiera italiana risulta completa, con la presenza sia di produttori

di veicoli spaziali, lanciatori e satelliti, che di player specializzati in servizi ad alto valore aggiunto a completamento dell’offerta produttiva del settore. Un altro aspetto che risulta dalla fotografia dei principali settori coinvolti nella Space Economy è la forte multidisciplinarietà che caratterizza la filiera: la Space economy è infatti un mondo in cui convive una varietà di attività differenti. Questo elemento di commistione tra settori e specializzazioni produttive favorisce anche la collaborazione tra i diversi soggetti, spinti a lavorare congiuntamente mettendo a fattor comune le proprie conoscenze e competenze.

L’evoluzione del settore spaziale italiano può contribuire, infatti, a creare posti di lavoro e a stimolare la crescita svolgendo un ruolo cruciale nel sostenere la duplice transizione verso un modello economico verde e digitale, rafforzandone l’autonomia strategica e promuovendone gli investimenti nella nuova economia dello spazio.

Di seguito il tasso annuo di crescita dei fondi ASI in rapporto al tasso annuo di crescita dell’occupazione in settore spaziale:



Il solo comparto industriale italiano è in grado di garantire un impiego a oltre 7.000 persone, e favorisce un volume di affari di circa due miliardi di euro l’anno. In termini economici, considerando complessivamente i finanziamenti pubblici e il fatturato generato dalle società focalizzate nella produzione di beni e servizi basati su tecnologie spaziali, il settore spaziale italiano ha raggiunto un valore complessivo di circa 2.983 milioni di euro nel 2021, corrispondente allo 0,17% del PIL nazionale.

A conferma dell’importanza che sta assumendo lo spazio nell’economia italiana, stando ai dati dell’Osservatorio Space Economy della School of Management del Politecnico di Milano, in

Italia il solo mercato dei servizi di osservazione della Terra è in costante aumento e ha raggiunto i 230 milioni di euro nel 2023, +15% rispetto al 2022.

L'esigenza dell'intervento in oggetto sorge, dunque dalla crescente commercializzazione dello spazio, che ha visto anche nel nostro paese l'emergere di operatori privati i quali, da fornitori di beni e servizi, si sono trasformati in operatori autonomi e indipendenti.

In particolare, la legge spaziale nazionale è lo strumento più idoneo ad affrontare il ruolo emergente dei privati nelle attività spaziali.

In questo nuovo contesto, sta emergendo un approccio commerciale allo spazio con schemi e modelli di fare impresa innovativi, in cui gli attori privati possono giocare un ruolo molto rilevante, perseguendo l'obiettivo finale di condurre attività spaziali in proprio. Il presente Disegno di legge si propone, fra gli altri, l'obiettivo di sviluppare e consolidare questo approccio, attraverso una serie di strumenti idonei a realizzare un disegno di politica industriale che allarghi le ricadute ed i benefici all'intero sistema industriale e produttivo, in una nuova chiave di sostenibilità.

Il presente Disegno di legge si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica, nonché del connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali.

Il disegno di legge si pone in coerenza con la necessità di dotare l'ordinamento di una legge per le attività spaziali che tuteli l'operatore privato, sia esso una persona fisica o giuridica, che tenga conto dell'evoluzione dei privati da fornitori di beni e servizi a operatori indipendenti, e che allinei la disciplina delle attività spaziali in Italia a quella delle altre potenze spaziali, in particolare degli Stati membri dell'Ue, anche al fine di colmare l'assenza di una competenza Ue in materia di armonizzazione delle legislazioni spaziali nazionali.

Tra le criticità del contesto che hanno richiesto l'intervento normativo vi è l'assenza di meccanismi autorizzativi e di vigilanza sulle operazioni spaziali, l'assenza di meccanismi sanzionatori, la gestione dei rischi delle operazioni spaziali.

Infatti, l'assenza di meccanismi autorizzativi non rendeva accessibile e controllabile lo spazio da parte degli operatori spaziali a partire dal territorio italiano, escludendo dunque gli stessi dall'accesso all'economia dello spazio.

I meccanismi di vigilanza determinati nel presente disegno di legge consentiranno di superare la criticità per cui un'attività così complessa e delicata deve a priori essere verificato ma ancor più efficacemente essere valutata durante il suo svilupparsi.

Allo stesso modo il sistema sanzionatorio qui delineato consente di prevenire abusi così come di gestire il rischio delle operazioni spaziali, poiché adesso condotte sotto la regolamentazione nazionale.

Nello specifico, possiamo considerare destinatari diretti dell'intervento normativo gli operatori spaziali, ossia la persona fisica o giuridica che conduce o che intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali, ed in particolare i distretti tecnologici, le università, i dipartimenti e centri di ricerca oltre che le grandi aziende di settore, le Pmi e le microimprese. Per quanto concerne i soggetti pubblici, tra i principali destinatari degli effetti dell'intervento legislativo possiamo individuare la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, il Ministero degli affari esteri nonché l'amministrazione della difesa e tutte le altre amministrazioni coinvolte. Destinatario diretto è inoltre l'Agenzia Spaziale Italiana. In aggiunta, possono essere considerati destinatari indiretti: 1) i soggetti impiegati nel settore aerospaziale; 2) i fruitori dei servizi.

Attualmente le criticità che l'intervento legislativo intende affrontare sono le seguenti: a) assenza di una disciplina nazionale in materia spaziale; b) assenza di sanzioni specifiche; c) attuale incongruenza delle disposizioni dei trattati in quanto il quadro normativo, oltre ad essere scarno e lacunoso, è riferito a un contesto generale, giuridico ed economico, in cui l'attività spaziale era sostanzialmente appannaggio degli Stati e delle relative Agenzie governative nel rapporto tra titolari e gestori degli impianti di distribuzione.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Alla luce delle criticità espresse l'intervento legislativo si pone i seguenti obiettivi, da distinguersi in generali e specifici.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali, l'intervento normativo mira a:

- sostenere lo sviluppo, la crescita e l'innovazione tecnologica dell'industria spaziale italiana e della ricerca scientifica, nonché del connesso rafforzamento della cooperazione internazionale, dello sviluppo di costellazioni di satelliti in orbita bassa e bassa latenza funzionali alla tutela degli interessi nazionali in materia di sicurezza, difesa e politica estera, utile all'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali;

- valorizzare l'economia dello spazio. Il Disegno di legge prevede l'adozione di un piano nazionale per l'economia dello spazio e l'istituzione di un fondo a carattere pluriennale, denominato Fondo per l'economia dello Spazio, specificamente dedicati a rafforzare l'elemento di iniziativa commerciale della Space Economy nazionale.

Gli obiettivi specifici invece sono individuati:

- nella definizione di un regime autorizzatorio delle attività spaziali, il quale prevede l'obbligo di autorizzazione espressa all'esercizio di attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità, nel territorio italiano, nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano, individuando le fasi del procedimento autorizzativo e prevedendo che la richiesta di autorizzazione sia presentata all'Autorità responsabile e che successivamente l'Agenzia spaziale italiana provveda agli accertamenti tecnici a lei delegati;

- nella semplificazione della disciplina di settore esistente mediante l'introduzione in un unico corpus normativa delle disposizioni in materia;

- nella razionalizzazione del tema della responsabilità. Il disegno di legge stabilisce che l'operatore deve rispondere dei danni causati nell'esercizio dell'attività spaziale, nei limiti dei massimali assicurativi. Il disegno di legge impone la stipula di una garanzia assicurativa o finanziaria per la copertura dei danni causati da oggetti spaziali per un'attività spaziale autorizzata, stabilendone massimali e modalità di offerta.

- lo Stato inoltre promuova lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica e favorisce la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa in particolare per i profili gestione delle infrastrutture pubbliche spaziali e la gestione dei dati di origine spaziale;

- nell'accesso al settore delle PMI e delle start-up innovative. Il disegno di legge detta norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali. Nell'ottica di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle startup innovative si prevedono deroghe espresso al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

La regolamentazione dello spazio - costituisce una novità a livello tanto nazionale quanto unionale. Per tale ragione non si hanno indicatori utili a stimare *ex ante* gli effetti attesi dell'intervento normativo.

Tuttavia, alcuni elementi informativi possono essere considerati utili indicatori dell'efficacia dell'intervento. In particolare, un'attività di monitoraggio *ex post* dei risultati ottenuti con l'attuazione

dell'intervento normativo potrà essere svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy attraverso un'estrazione di dati relativi in particolare:

- al numero delle domande di autorizzazione ricevute, il numero di autorizzazioni emesse a livello nazionale e i tempi di conclusione del procedimento;

- altro elemento utile potrà essere acquisito estraendo dal Registro nazionale di immatricolazione il numero degli oggetti spaziali immatricolati in Italia, oltre ogni elemento utile a verificare l'attuazione del Piano nazionale per l'economia dello Spazio ed i fondi del Piano utilizzati;

- al numero di sanzioni amministrative o penali comminate;

- al numero di contratti assicurativi stipulati;

- al numero di studi di fattibilità elaborati per una capacità di storage su satellite;

- al numero di iniziative promosse per l'uso efficiente dello spettro per comunicazioni via satellite;

- al numero di piccole e medie imprese a cui sono attribuiti contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali;

- al numero di nuovi posti di lavoro creati nelle PMI e start up innovative.

Al fine di operare una valutazione degli effetti dell'introduzione normativa sulla base dei predetti elementi, potranno assumersi dati "ante" e dati "post" riforma. A tal fine, per poter operare un adeguato confronto, dovrà attendersi il decorso di un periodo minimo dall'entrata a regime dell'intervento legislativo stesso, atto a consentire l'effettivo dispiegamento di efficacia delle innovazioni introdotte. Un orizzonte temporale congruo può essere indicato nel decorso di 3 anni dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

La scelta dell'opzione zero, consistente nel mantenimento dello status quo, non è stata ritenuta percorribile, risultando necessario, per la razionalizzazione del sistema spazio, un ampio intervento di carattere legislativo. Inoltre, l'intervento legislativo consente l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dai trattati internazionali. Si tratta pertanto di una ipotesi assolutamente non percorribile.

Non risulta percorribile neanche l'ipotesi della deregolazione o semplificazione, ossia lo snellimento di norme già esistenti in quanto si tratta di un intervento inedito, avente ad oggetto per la prima volta l'insieme compiuto di norme inerenti i vari aspetti dell'attività spaziale e dell'economia dello spazio.

Ne deriva che la regolazione diretta e la scelta dello strumento del disegno di legge rappresentano l'unica possibilità percorribile per dare attuazione ad un quadro normativo complesso ed inedito.

L'opzione preferita (intervento legislativo) include una normazione diretta e il conferimento di una delega legislativa, entrambe potenzialmente attuabili nel quadro normativo di riferimento. Per la

normazione di dettaglio prevista, si è ritenuta maggiormente percorribile, in relazione alla complessità e al tecnicismo delle questioni da affrontare, la tecnica della delega legislativa, demandando a decreti legislativi successivi l'effettiva specifica attuazione e regolamentazione degli aspetti tecnici. Per gli aspetti inerenti alla creazione del sistema autorizzativo e le altre norme ordinamentali si è optato per una normazione diretta, con innovazioni applicabili dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda i contenuti dell'intervento, a seguito della valutazione delle diverse alternative tecniche individuate per raggiungere gli obiettivi dell'intervento regolatorio, le scelte effettuate con riferimento ai requisiti oggettivi hanno tenuto conto dell'approccio già manifestato a livello unionale.

In particolare, l'Unione europea è già da tempo promotrice di un approccio multilaterale per garantire la salvaguardia della sicurezza e della sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, con l'obiettivo di ridurre le minacce e i rischi per tutti i sistemi spaziali. L'UE è impegnata da decenni nella salvaguardia di uno spazio extra-atmosferico sicuro, sostenibile e stabile, e mantiene il suo impegno a garantirne un uso pacifico. Nella corsa alla creazione un ambiente sicuro nello spazio per garantire la sicurezza sul terreno il disegno di legge persegue questo obiettivo, ponendolo come requisito necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione. La resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici si traduce nel rafforzamento delle difese cibernetiche, mirando ad aumentare la resilienza informatica dell'Italia, con particolare attenzione al settore della pubblica amministrazione, al fine di affrontare in modo più efficace l'evoluzione continua di questo tipo di minacce, anche al fine di rilevare gli incidenti e garantire il controllo dei diritti di accesso. Tra i requisiti oggettivi la sostenibilità ambientale è in linea con le misure internazionali di riduzione dei detriti al fine di migliorare la sostenibilità a lungo termine dei voli spaziali.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi si è optato per l'individuazione degli stessi nei requisiti generali di condotta di cui all'art. 94 del decreto legislativo 36/2023, nel possesso delle capacità professionali e tecniche idonee per condurre le attività, nell'adeguata solidità finanziaria, nella stipula di un contratto assicurativo e nella disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, tutti elementi idonei a garantire la sicurezza dell'operazione così come la solvibilità dell'operatore in caso di sinistro.

Per quanto riguarda la scelta di attribuire la vigilanza all'Agenzia Spaziale Italiana la stessa si collega all'individuazione della stessa quale unica autorità di settore per quanto riguarda gli aspetti tecnici, pertanto come il soggetto che in virtù delle competenze specifiche sia in grado di assicurare il più elevato standard di verifica.

Allo stesso modo il sistema di responsabilità previsto dall'intervento legislativo appare il più idoneo a tenere indenne lo Stato dalla responsabilità dell'operatore ma al contempo a garantire un ristoro dei danni che potrebbero eventualmente verificarsi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari.

I vantaggi derivanti dall'iniziativa in commento si riversano principalmente sugli operatori spaziali, siano essi persone fisiche o giuridiche destinatarie delle misure incentivanti, le quali beneficeranno di un sistema uniformato, semplificato e maggiormente accessibile.

Se i beneficiari finali della dell'intervento legislativo sono costituiti dagli operatori spaziali, l'intervento si rivolge anche ai soggetti istituzionali, responsabili di misure di aiuto in favore degli stessi nonché della gestione del procedimento autorizzatorio e degli altri aspetti ordinamentali.

L'intervento ulteriormente si rivolge alle startup, alle PMI ed alle grandi imprese

Un'applicazione più efficace delle norme in materia di benefici incentivanti, impattando in modo positivo sugli operatori economici e le amministrazioni pubbliche, si risolve in ultima analisi in elemento di efficientamento dell'ordinamento tutto, con effetti positivi sull'intera collettività.

In via generale, l'impatto atteso dall'intervento legislativo è dato dall'intervento pubblico in materia, che potrà contare su un quadro organico per l'attivazione e la gestione delle misure di incentivazione. A tale impatto atteso concorrono i singoli interventi previsti, che perseguono risultati più specifici, pur non immediatamente o specificamente quantificabili o riferibili a predeterminati strumenti agevolativi. Di seguito alcuni elementi di valutazione dell'impatto dei diversi interventi.

Sistema autorizzatorio

L'intervento sarà operato attraverso lo strumento della regolazione diretta.

In questa chiave sono disciplinati una serie di aspetti rilevanti che concernono il regime autorizzatorio cui le attività spaziali private sono sottoposte, la definizione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, la valutazione preventiva del rischio connesso all'attività autorizzata, l'introduzione di

un regime di assicurazione obbligatorio e la materia della responsabilità per danni causati dalle attività spaziali.

L'intervento consentirà di porre rimedio al vuoto normativo inerente alla regolamentazione delle attività spaziale a livello nazionale tenendo conto degli obiettivi specifici di sostegno al settore.

Attraverso le leggi spaziali si disciplina a livello interno la responsabilità finanziaria dell'operatore privato per i danni causati a terzi da oggetti spaziali (nell'ambito di attività autorizzate) in quanto, ai sensi dell'OST e della Convenzione sulla responsabilità civile internazionale del 1972, la responsabilità ricade sempre sullo Stato di lancio. (vi è una assimilazione delle attività spaziali nazionali di operatori pubblici e privati).

L'intervento consentirà di porre rimedio regolando la responsabilità interna nel caso di attività condotte da operatori spaziali, lasciando indenne lo Stato e attribuendo la detta responsabilità all'operatore ad esclusione dei casi previsti.

Misure per l'economia dello spazio

Il Titolo è diviso in due Capi, prevedendo al capo I l'adozione di un piano nazionale per l'economia dello spazio e l'istituzione di un fondo a carattere pluriennale, denominato Fondo per l'economia dello Spazio, specificamente dedicati a rafforzare l'elemento di iniziativa commerciale della Space Economy nazionale.

L'intervento consentirà di porre rimedio alla sovrapposizione tra misure e di operare una selezione di incentivi ordinati tenendo conto degli obiettivi specifici di sostegno, conseguendo in fine un **migliore orientamento della spesa pubblica**.

La programmazione garantirà, inoltre, anche una maggiore **certezza per i beneficiari** in merito al sostegno pubblico attivabile.

4.2 IMPATTI SPECIFICI

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

Effetti sulle PMI (Test PMI)

L'intervento normativo garantisce l'accesso delle PMI e delle start-up ai contratti pubblici prevedendo norme speciali in materia di appalti e per promuovere le attività e tecnologie aerospaziali. Infatti, sarà favorito il perseguimento di obiettivi di partecipazione delle piccole medie imprese e

delle start up innovative degli *assets* produttivi a livello nazionale. Di tali effetti beneficeranno in primo luogo le PMI, che costituiscono destinatari privilegiati delle misure attuabili.

Effetti sulla concorrenza

Gli interventi di cui al presente provvedimento consentiranno un'applicazione uniforme delle norme, consentendo a tutti i soggetti coinvolti di ricorrere più agevolmente e consapevolmente alle dette previsioni. Si garantisce quindi un mercato concorrenziale più consapevole, in cui le i soggetti coinvolti saranno in grado di pianificare le proprie scelte, in virtù della maggiore stabilità delle norme di riferimento e di una politica di incentivazione improntata a criteri di programmazione. L'utilizzo di incentivi finalizzati all'incremento degli investimenti produttivi comporterà uno sviluppo in relazione alla stabilizzazione delle imprese esistenti e alla creazione di nuove entità produttive sia come indotto sia come effetto emulativo.

Inoltre, la standardizzazione di diversi aspetti delle procedure garantirà un più agevole controllo sul rispetto dei vincoli connessi alla tutela della concorrenza.

Oneri informativi

Per effetto dell'intervento normativo potrà essere conseguita una riduzione degli oneri informativi.

In particolare, con il disegno di legge si intende evitare un carico burocratico eccessivo per i destinatari delle norme, eliminando e prevenendo l'introduzione di oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici.

Trattandosi di un procedimento inedito la determinazione della documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione sarà specificata con decreto attuativo, come da previsione dell'art. 13 del disegno di legge.

In ogni caso la regolamentazione di un'attività fino ad ora inedita permetterà di evitare un accrescere degli oneri informativi, diminuendo il carico che si sarebbe eventualmente verificato qualora la stessa attività non fosse stata regolamentata.

Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli interventi risultano in coerenza con la disciplina europea, prefiggendo lo sviluppo in un comparto che rappresenta il futuro dell'industria e una delle principali traiettorie di sviluppo dell'economia mondiale.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già rilevato (cfr. sez. 3) e come emerge dall'articolazione degli elementi evidenziati nei precedenti paragrafi della presente sez. 4, l'intervento legislativo appare la misura più adeguata al conseguimento degli obiettivi generali e specifici. Si precisa peraltro che la scelta del veicolo normativo del disegno di legge è risultata quella più idonea a garantire il massimo coinvolgimento di tutti gli organi istituzionali coinvolti e consentire quindi la totale sinergia tra Governo e Parlamento.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il controllo sugli effetti e sull'attuazione dell'intervento regolatorio verrà svolto con le consuete modalità dai soggetti istituzionalmente preposti oltreché dai responsabili individuati dai Ministeri e dalle altre Amministrazioni competenti per materia.

L'attuazione delle misure previste sarà realizzata in parte attraverso l'adozione dei decreti legislativi emanati in forza della delega prevista dalla proposta normativa in esame, che potranno eventualmente prevedere la predisposizione di specifici ulteriori strumenti utili alla realizzazione delle innovazioni apportate.

5.2 Monitoraggio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati.

Il controllo ed il monitoraggio saranno effettuati con i mezzi ed il personale a disposizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Lo schema di disegno di legge è stato elaborato con ampio confronto tra le amministrazioni interessate. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy – individuato, in ragione delle relative competenze istituzionali - come amministrazione proponente nell'adozione dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della riforma – ha tenuto diverse riunioni tecniche con l'Agenzia Spaziale Italiana e gli altri Ministeri interessati alla materia.

Le consultazioni in particolare hanno avuto avvio con il confronto con la Direzione avente competenze in aerospazio del Ministero delle Imprese e made in Italy. L'avvio dei lavori può essere stimato circa a luglio 2023, quando i primi tavoli tecnici hanno ricompreso, oltre rappresentanti di vertici dell'Ufficio legislativo anche professori universitari nelle materie di diritto internazionale e diritto della navigazione nonché esperti giuridici in ambito nazionale e internazionale.

L'Agenzia Spaziale Italiana ha partecipato alle riunioni fin dal suo inizio.

Nei primi incontri ci si è dedicati all'individuazione dei principi fondamentali da seguire nel rispetto dei Trattati internazionali e delle norme esistenti, ci si è concentrati sulla struttura delle norme aventi natura ordinamentale, sulle definizioni da adottare e sulla costruzione del regime autorizzatorio.

Le si sono ripetute nei mesi successivi, in particolare ad ottobre e novembre 2023.

A dicembre 2023 è stata indetta una riunione alla quale hanno partecipato oltre ai componenti dell'Ufficio legislativo e della direzione del Mimit interessata anche gli esperti ed i professori universitari. Nella stessa si è iniziato ad affrontare il tema della responsabilità per i danni causati dagli oggetti volo ed in generale dall'attività spaziale.

Sul tema sono stati acquisiti contributi, al fine di comprendere il perimetro della stessa.

Infine, nelle riunioni successive avvenute nei primi mesi del 2024 si è iniziato ad affrontare il tema dell'economia dello Spazio. Le Amministrazioni interessate sono state coinvolte in diversi tavoli tecnici, tra cui da ultimo a giugno 2024 in una riunione a cui hanno partecipato il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Esteri.

Ulteriori e ancora più estesi confronti si svolgeranno nel prossimo periodo per la messa a punto dei decreti legislativi.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'efficacia delle soluzioni adottate sarà oggetto di controllo, monitoraggio e valutazione attraverso l'applicazione degli indicatori di cui al paragrafo 2.2 e con le tempistiche ivi previste.

Nella predisposizione del provvedimento è stato coinvolto gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy, oltre alle Direzioni Generali e i Dipartimenti competenti per materia, che hanno fornito tutti gli elementi utili necessari al fine di addivenire ad un testo condiviso.

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Accesso allo spazio extra-atmosferico)

1. La presente legge regola l'accesso allo spazio extra-atmosferico da parte degli operatori. Promuove altresì gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di accrescere la competitività nazionale e di favorire la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale e la valorizzazione delle nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) « attività spaziale »: il lancio, il rilascio, la gestione in orbita e il rientro di oggetti spaziali, compresi lo smaltimento dalle orbite terrestri e la rimozione di oggetti, i servizi in orbita, l'assemblaggio e l'utilizzo di stazioni spaziali orbitanti nonché la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; l'esplorazione, l'estrazione e l'uso delle risorse naturali dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, in conformità agli strumenti giuridici adottati a livello internazionale; il lancio, il volo e la permanenza, di breve o di lungo periodo, di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; le attività condotte attraverso le piattaforme stratosferiche e i razzi sonda; ogni altra attività realizzata nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti da operatori cui si applica la presente legge;

b) « Autorità responsabile »: il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

c) « autorizzazione »: il provvedimento amministrativo rilasciato dall'Autorità responsabile al fine di autorizzare l'operatore spaziale all'esercizio delle attività spaziali;

d) « Agenzia »: l'Agenzia spaziale italiana, di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

e) « COMINT »: il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

f) « costellazione satellitare »: gruppo di satelliti adibito a una missione comune e gestito in modo coordinato;

g) « dati di origine spaziale »: dati generati da sistemi spaziali di osservazione della Terra, dati di osservazione di altri oggetti spaziali o dello spazio e dati di emissioni elettromagnetiche provenienti da terra;

h) « lancio »: attività finalizzata a collocare oggetti o a consentire la permanenza di esseri viventi nello spazio extra-atmosferico, ivi compreso il tentativo di lancio;

i) « gestione in orbita »: attività di controllo effettivo sull'oggetto spaziale, destinato ad essere collocato in orbita, la quale inizia con la separazione dal lanciatore e ha termine con la conclusione dell'operatività dell'oggetto spaziale, con l'esecuzione delle manovre di deorbitazione e delle attività di passivazione dell'oggetto, con la perdita del controllo sull'oggetto o con il suo rientro nell'atmosfera;

l) « oggetto spaziale »: l'oggetto spaziale, ciascuno dei suoi elementi, il veicolo di lancio e ciascuno degli elementi di quest'ultimo;

m) « operatore spaziale » od « operatore »: persona fisica o giuridica che con-

duce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività spaziali;

n) « rientro »: attività finalizzata al rientro, compreso il tentativo di rientro, di un oggetto dallo spazio extra-atmosferico sulla Terra;

o) « Stato di lancio »: lo Stato definito dall'articolo I, lettera *c)*, della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426;

p) « terzo »: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da quelle che partecipano all'attività spaziale. Non sono terzi i contraenti e sub-contraenti dell'operatore;

q) « territorio italiano »: le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali;

r) « previsione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica »: l'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti provvisti di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile e, ove possibile, di pianificazione di protezione civile;

s) « prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica »: l'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione di cui alla lettera *r)*.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI DA PARTE DI OPERATORI SPAZIALI

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività spaziali condotte da operatori di qualsiasi nazionalità nel territorio italiano nonché alle attività spaziali condotte da operatori nazionali al di fuori del territorio italiano.

Art. 4.

(Obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività spaziali)

1. Le attività spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione può avere ad oggetto una singola attività spaziale o più attività spaziali dello stesso tipo o più attività spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di più satelliti facenti parte di una medesima costellazione è rilasciata un'autorizzazione unica.

3. L'autorizzazione è subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalità della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attività spaziale è svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento è disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorità responsabile ed è subordinato al

versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.

Art. 5.

(Requisiti oggettivi per l'esercizio di attività spaziali)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica definiti ai sensi dell'articolo 13, nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi e i loro aspetti, dalla progettazione dell'oggetto spaziale e delle sue componenti alla gestione delle attività spaziali, con previsione di una specifica analisi degli impatti sulla sicurezza nonché una valutazione relativa all'inquinamento luminoso e radioelettrico prodotto dagli oggetti spaziali e alla mitigazione degli effetti dei detriti spaziali, comprese le modalità per assicurarne l'eventuale rientro nell'atmosfera in modo sicuro e, ove possibile, controllato;

b) resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza, con conseguente capacità di identificare e gestire gli oggetti spaziali, rilevare gli incidenti, garantire il controllo dei diritti di accesso e assicurare la protezione degli assetti, in particolare attraverso misure di crittografia, operazioni di *back up* e *patch*, prove tecniche e gestione degli incidenti;

c) sostenibilità ambientale delle attività spaziali attraverso la verifica dell'impronta ambientale di tutte le attività svolte durante l'intero ciclo di vita dell'oggetto spaziale, dalle fasi di progettazione, sviluppo e produzione alle fasi operative e di fine vita.

Art. 6.

(Requisiti soggettivi generali)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) requisiti generali di condotta previsti dall'articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività per le quali si richiede l'autorizzazione;

c) adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi associati all'attività spaziale da condurre;

d) stipulazione di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;

e) disponibilità di un servizio di prevenzione delle collisioni, provvisto da un fornitore abilitato sulla base dei requisiti definiti con i decreti di cui all'articolo 13.

Art. 7.

(Procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali)

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia. Ricevuta la richiesta, l'Agenzia provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari ai sensi degli articoli 5 e 6, comunicando l'esito degli stessi, unitamente ai relativi atti, all'Autorità responsabile per il prosieguo dell'istruttoria. L'Agenzia può effettuare accessi o ispezioni per verificare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nonché la sussistenza e l'idoneità degli apparati e dei sistemi di gestione, limitatamente a quanto strettamente strumentale all'attività spaziale da autorizzare. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino a un periodo massimo complessivo non superiore a trenta giorni.

2. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, l'Agenzia non procede a ulteriori attività istruttorie e formula una proposta all'Autorità responsabile, la quale adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente al richiedente.

3. In caso di esito positivo degli accertamenti tecnici, l'Agenzia trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa e alla segreteria del COMINT. Il COMINT, integrato per l'esame delle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, svolge l'istruttoria anche in relazione agli aspetti di cui al comma 7 e può sentire altre amministrazioni interessate all'attività spaziale oggetto della richiesta di autorizzazione, non rappresentate nell'ambito del COMINT medesimo, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il COMINT ritenga non sussistenti le ipotesi di cui al comma 7, formula la proposta di autorizzazione, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche in relazione ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6, all'Autorità responsabile, che provvede nel termine di cui al comma 6.

5. Nel caso in cui il COMINT ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 7 ovvero nel caso in cui una o più delle amministrazioni componenti il medesimo Comitato richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il COMINT formula la proposta di autorizzazione o di diniego dell'autorizzazione e predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. L'autorizzazione è negata nei seguenti casi:

a) se l'esercizio dell'attività spaziale è suscettibile di costituire o agevolare un pregiudizio attuale o potenziale per gli interessi essenziali della difesa, della sicurezza nazionale e della continuità delle relazioni internazionali o per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali o per la protezione cibernetica o la sicurezza informatica nazionali;

b) se sussistono legami tra l'operatore spaziale da autorizzare e altri Stati o territori terzi che, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, non si conformano ai principi di democrazia o dello Stato di diritto o minacciano la pace e la sicurezza internazionali o sostengono organizzazioni criminali o terroristiche o soggetti ad esse comunque collegati;

c) se lo scopo dell'attività spaziale è in contrasto con un interesse fondamentale della Repubblica.

8. Il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e stabilisce, se necessario, le prescrizioni da ottemperare per la mitigazione del rischio, anche in relazione all'acquisizione dei nulla osta di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, qualora necessari per l'esercizio dell'attività spaziale. Esso stabilisce altresì la data entro cui l'operatore deve dare inizio all'attività e la durata dell'autorizzazione, che può essere prorogata su istanza dell'operatore, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

9. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, dopo le parole: « ove nominati, » sono inserite le seguenti: « dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

Art. 8.

(Modifica dell'autorizzazione per ragioni sopravvenute)

1. L'operatore spaziale, se viene a conoscenza del fatto che si è verificato o che

può verificarsi un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio dell'autorizzazione, chiede all'Autorità responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione stessa. In questo caso si applica la procedura di cui all'articolo 7, ma i termini sono dimezzati.

2. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità responsabile, di propria iniziativa o anche su segnalazione di altra amministrazione competente, può modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione ovvero procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o di evitare un pericolo imminente. In tal caso non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento. Si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, in ordine all'imposizione di prescrizioni per la prosecuzione o l'interruzione dell'attività spaziale in condizioni di sicurezza.

Art. 9.

(Sospensione o decadenza dall'autorizzazione per mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'Autorità responsabile può sospendere l'autorizzazione all'esercizio delle attività spaziali o dichiarare la decadenza dell'avente diritto in caso di:

a) violazione da parte dell'operatore delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione;

b) mancato rispetto del termine per l'avvio delle attività spaziali stabilito dall'autorizzazione;

c) modifica sostanziale della finalità delle attività spaziali oggetto di autorizzazione;

d) riduzione o cessazione, per qualsiasi causa, della garanzia assicurativa prestata, se non immediatamente ricostituita;

e) presentazione di documentazione o informazioni errate;

f) violazione delle prescrizioni e delle misure di cautela disposte per minimizzare i rischi per la sicurezza delle persone e dei beni, anche nella fase di rientro dell'oggetto spaziale nell'atmosfera, nonché per proteggere l'ambiente, tutelare la salute pubblica, gli interessi della sicurezza nazionale e la continuità delle relazioni internazionali;

g) perdita dei prescritti requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 21;

h) diniego del rilascio o revoca di abilitazioni di sicurezza, ove necessarie per l'esercizio dell'attività spaziale.

2. Fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera h), l'Autorità responsabile, prima di adottare una decisione di sospensione o decadenza, informa l'operatore, che, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, può fornire spiegazioni e produrre documentazione.

3. Nella decisione di sospensione o decadenza, l'Autorità responsabile può imporre condizioni necessarie per la prosecuzione o l'interruzione delle attività spaziali in condizioni di sicurezza, anche ordinando all'operatore di adottare a sue spese misure appropriate per garantire l'osservanza di quanto stabilito dal comma 1, lettera f). In casi eccezionali di necessità e urgenza, anche derivanti dall'adempimento di obblighi internazionali, l'Autorità responsabile può altresì trasferire il controllo delle attività spaziali a un altro operatore o a un soggetto pubblico per garantirne la continuazione o la cessazione.

4. Ogni onere derivante dalla sospensione, dalla revoca o dalla decadenza dell'autorizzazione è a carico dell'operatore.

Art. 10.

(Trasferimento dell'attività spaziale o della proprietà dell'oggetto spaziale)

1. Il trasferimento di una o più attività spaziali autorizzate ovvero il trasferimento della proprietà o della gestione o del controllo di un oggetto spaziale impiegato in

attività spaziali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della presente legge sono sottoposti ad autorizzazione dell'Autorità responsabile.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'autorizzazione è rilasciata secondo la procedura prevista dall'articolo 7. I termini del procedimento autorizzativo sono dimezzati. È parimenti dimezzato l'importo del contributo di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il presente articolo si applica anche alle attività spaziali svolte ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, salvo che l'autorizzazione al trasferimento concessa dallo Stato estero sia riconosciuta in Italia in base alle predette disposizioni.

Art. 11.

(Autorità di vigilanza)

1. L'Agenzia, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti di competenza, vigila sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge, agli atti adottati in attuazione della legge medesima e alle condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

2. L'Agenzia ha accesso ai documenti e alle informazioni in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, relativi all'attività spaziale autorizzata e all'oggetto spaziale eventualmente lanciato nell'ambito di tale attività; può chiedere ulteriori informazioni all'operatore e al proprietario dell'oggetto spaziale, se diverso dall'operatore, nonché condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati o da utilizzare per l'attività spaziale, nel rispetto della normativa vigente. I dati, le informazioni e i documenti raccolti sono trattati e conservati nel rispetto delle esigenze di confidenzialità e segretezza e nel rispetto delle disposizioni per la tutela delle informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e sono esclusi dal diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile per

le informazioni necessarie per il Comitato operativo nazionale di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel caso in cui sia previsto il rientro di detriti spaziali, ai fini del relativo monitoraggio.

4. L'operatore e il proprietario dell'oggetto spaziale cooperano con l'Agenzia. A tale fine forniscono le informazioni e i documenti richiesti e adottano le misure necessarie per consentire lo svolgimento delle ispezioni di cui al comma 2.

Art. 12.

(Sanzioni amministrative e penali)

1. L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attività di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che esercita un'attività spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.

Art. 13.

(Disposizioni attuative)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro della difesa, il Mini-

stro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisito il parere del Consiglio di Stato, sentiti il COMINT, l'Agenzia spaziale italiana, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, ove nominata, l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali, sono definiti:

a) le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale secondo quanto previsto dall'articolo 5;

b) l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei relativi costi istruttori, nonché le modalità di corresponsione del contributo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con la previsione di esenzioni o riduzioni in ragione delle finalità scientifiche dell'attività spaziale o della dimensione economica dell'operatore;

c) la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 7;

d) i procedimenti per l'applicazione e i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge;

e) le eventuali ulteriori modalità relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla presente legge;

f) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) ed e);

g) l'individuazione delle soglie di rischio ai fini della graduazione dei massimali assicurativi;

h) le modalità in base alle quali possono essere esercitate nel territorio nazionale le attività di ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione di dati di origine spaziale;

i) le caratteristiche tecniche dei dati di origine spaziale di osservazione della Terra la cui ricezione, gestione, utilizzazione e diffusione, anche per fini commerciali, può essere sottoposta a divieti e limitazioni al fine di non pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale e della difesa, la politica estera e l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché le finalità di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

Art. 14.

(Regolamentazione tecnica, vigilanza e controllo sulle attività spaziali)

1. L'Agenzia, nel rispetto dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza dell'Autorità responsabile, agisce come unica autorità di settore per la regolazione tecnica. L'Agenzia provvede alla regolamentazione delle specifiche tecniche. Il procedimento di approvazione delle predette specifiche tecniche è disciplinato dai decreti di cui all'articolo 13, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

TITOLO III

IMMATRICOLAZIONE DEGLI OGGETTI SPAZIALI

Art. 15.

(Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti spaziali lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. Gli oggetti spaziali rispetto ai quali l'Italia risulta Stato di lancio, in base alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153, o in base ad altre norme internazionali, sono immatricolati nel Registro nazionale di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, istituito ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 153 del

2005, di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. Ciascun oggetto spaziale è registrato mediante un codice alfanumerico composto da una lettera e tre cifre progressive precedute dall'identificativo nazionale « ITA ».

3. Un oggetto spaziale lanciato nello spazio extra-atmosferico non può essere iscritto nel Registro nazionale se è iscritto nel registro di un altro Stato.

4. L'Agenzia cura la custodia e l'aggiornamento del Registro nazionale. Il Registro nazionale è pubblico e consultabile per via telematica.

5. L'Agenzia comunica le annotazioni effettuate nel Registro nazionale alla segreteria del COMINT e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede agli adempimenti di carattere internazionale previsti dalla Convenzione di cui al comma 1.

Art. 16.

(Informazioni per l'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico)

1. L'operatore comunica all'Agenzia le seguenti informazioni di cui all'articolo IV della Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 12 luglio 2005, n. 153:

a) il nome dello Stato o degli Stati di lancio;

b) un'appropriata denominazione dell'oggetto spaziale;

c) il numero del designatore internazionale dell'oggetto spaziale;

d) la data, il territorio o il luogo del lancio;

e) i parametri orbitali basici dell'oggetto spaziale, compresi il periodo nodale, l'inclinazione, l'apogeo e il perigeo;

f) la funzione generale dell'oggetto spaziale.

2. L'operatore, inoltre, comunica all'Agenzia le seguenti informazioni aggiuntive:

a) il lanciatore e l'orario del lancio, espresso in tempo coordinato universale (UTC);

b) la longitudine sull'orbita geostazionaria, se appropriata;

c) il proprietario, il costruttore dell'oggetto spaziale lanciato e l'indirizzo *web* per ottenere informazioni ufficiali;

d) se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti;

e) ogni altra informazione utile relativa al suo funzionamento o alla fine della missione, compresi l'abbandono dell'orbita terrestre o il rientro dell'oggetto spaziale;

f) l'eventuale data del trasferimento della gestione o della proprietà di un oggetto spaziale immatricolato nel Registro nazionale ad altro operatore o proprietario;

g) ogni altra informazione che l'Agenzia ritenga necessario richiedere, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa e delle pratiche internazionali relative all'immatricolazione dell'oggetto spaziale.

3. L'operatore indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

Art. 17.

(Registro complementare)

1. L'Agenzia cura la tenuta di un Registro complementare per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia di cui un operatore di nazionalità italiana acquisisca la gestione o la proprietà, in orbita o su un corpo celeste, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

2. L'operatore di cui al comma 1 comunica all'Agenzia, entro trenta giorni dall'inizio della gestione in orbita o dall'acquisto della proprietà dell'oggetto spaziale, se-

condo la procedura di cui all'articolo 10, le seguenti informazioni:

a) il titolo e la data del trasferimento della gestione o della proprietà dell'oggetto spaziale;

b) l'identificazione del nuovo operatore o del proprietario;

c) l'eventuale modifica nella posizione orbitale dell'oggetto spaziale;

d) l'eventuale modifica nella funzione dell'oggetto spaziale;

e) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione nel registro dello Stato appropriato.

TITOLO IV

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SPAZIALI E DELLO STATO

Art. 18.

(Responsabilità civile)

1. L'operatore è responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attività spaziali condotte.

2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità è esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

3. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.

4. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non è munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di auto-

rizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21.

5. La responsabilità dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attività spaziale è disciplinata dal codice civile.

Art. 19.

(Danni di cui lo Stato è chiamato a rispondere in forza di convenzioni internazionali)

1. Lo Stato italiano, chiamato a rispondere da uno Stato estero, sulla base della responsabilità internazionale prevista dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, esercita l'azione di rivalsa nei confronti dell'operatore spaziale che ha cagionato danni a persone o a cose, entro ventiquattro mesi dall'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie.

2. In caso di danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi, l'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

Art. 20.

(Danni causati nel territorio italiano da Stati di lancio stranieri)

1. Le persone danneggiate nel territorio italiano da attività spaziali per le quali è responsabile uno Stato straniero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426, o di altre norme internazionali, possono presentare denuncia di sinistro e istanza di risarcimento allo Stato italiano,

entro sei mesi dal verificarsi del danno o da quando gli effetti sono emersi, allegando ogni documento utile a comprovare la sussistenza del danno, il suo ammontare e la riconducibilità dello stesso a fatti derivanti da attività spaziali.

2. Se lo Stato italiano, sulla base della documentazione ricevuta, ha chiesto e ottenuto dallo Stato straniero il risarcimento dei danni di cui al comma 1, corrisponde le relative somme alle persone danneggiate che hanno presentato denuncia.

3. Se lo Stato italiano, cui è stato tempestivamente denunciato il danno, non ha avanzato domanda di risarcimento dei danni di cui al comma 1, nei termini previsti dalle norme applicabili del diritto internazionale, o se tale richiesta è rimasta totalmente o parzialmente insoddisfatta, le persone fisiche e giuridiche italiane possono proporre domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano, direttamente nei confronti dello Stato italiano, entro cinque anni decorrenti dalla scadenza del termine concesso allo Stato italiano per presentare la domanda di risarcimento o dalla comunicazione avente a oggetto l'esito della denuncia.

4. Possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni subiti da operazioni spaziali per le quali è responsabile uno Stato estero, in forza della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali o di altre norme internazionali, nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio:

a) le persone fisiche e giuridiche italiane, per danni subiti fuori del territorio italiano;

b) le persone fisiche e giuridiche straniere, per danni subiti nel territorio italiano.

5. I commi 3 e 4 non si applicano se i danneggiati hanno direttamente adito i tribunali o gli organi amministrativi dello Stato estero per chiedere il risarcimento dei danni.

6. Quando la domanda di risarcimento del danno subito nel territorio italiano è

presentata direttamente allo Stato italiano ai sensi del comma 3, il risarcimento non è dovuto se risulta provato che i danni sono stati cagionati esclusivamente da colpa del danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile.

Art. 21.

(Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria)

1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.

2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonché della durata e della tipologia dell'attività spaziale. Il massimale non è comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalità di ricerca o che è qualificato come *start-up* innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.

3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilità.

4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.

5. L'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo ed è tenuto a risarcire il danno anche se derivato da dolo dell'operatore o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio

delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore può opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonché quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.

7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.

TITOLO V

MISURE PER L'ECONOMIA DELLO SPAZIO

CAPO I

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 22.

(Piano nazionale per l'economia dello spazio)

1. Al fine di promuovere l'economia dello spazio al livello nazionale, in coerenza con il Documento strategico di politica spaziale nazionale e in coordinamento con gli strumenti di finanziamento esistenti in sede nazionale ed europea, la Struttura di coordinamento del COMINT elabora, in collaborazione con l'Agenzia e sentiti il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca, e successivamente aggiorna con cadenza biennale il Piano nazionale per l'economia dello spazio.

2. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal COMINT.

3. Il Piano ha durata non inferiore a cinque anni e, comunque, contiene disposizioni programmatiche riferite a un periodo temporale tale da garantire un'efficace integrazione e sincronia con i cicli di programmazione previsti in sede europea e con i tempi di realizzazione delle missioni satellitari di interesse nazionale.

4. Il Piano contiene:

a) l'analisi, la valutazione e la quantificazione dei fabbisogni di innovazione e di incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo dell'economia nazionale dello spazio;

b) l'analisi del quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibili di valorizzazione commerciale, anche per il tramite della sistematizzazione dei rapporti con i soggetti istituzionali portatori di interessi in relazione al negoziato per la definizione dei partenariati pubblici da costituire e delle caratteristiche degli interventi di rispettivo interesse e competenza;

c) i criteri per la programmazione, la valutazione preliminare, il controllo e il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle iniziative di partenariato pubblico-privato comprese nel Piano;

d) la definizione delle sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio, anche attraverso un'analisi preventiva di impatto che motivi analiticamente e quantitativamente l'efficacia di ognuno di essi;

e) l'allocazione delle risorse disponibili, anche a valere su più fonti di finanziamento, tra le diverse iniziative previste dal Piano, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e la traslazione del rischio operativo agli operatori economici coinvolti nelle iniziative di partenariato pubblico-privato;

f) l'identificazione delle possibili ulteriori risorse pubbliche, di provenienza nazionale ed europea, e private, da destinare alle iniziative previste dal Piano;

g) i criteri per il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale.

Art. 23.

(Fondo per l'economia dello spazio)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito

un fondo di carattere pluriennale, denominato « Fondo per l'economia dello spazio », con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025. Al Fondo sono altresì destinati i proventi di cui agli articoli 4, comma 6, 8, comma 1, 10 e 12, comma 2.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a promuovere, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, le attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, della commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate, per favorire la crescita del mercato di prodotti e servizi innovativi basati sull'uso di tecnologie spaziali e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle in corso di realizzazione nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari, nonché di quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

3. Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1, consistente in contributi a fondo perduto, nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del medesimo Fondo, e, per il resto, in operazioni finanziarie, anche in combinazione tra loro, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti, specializzati nell'innovazione tecnologica, nella sperimentazione e nella ricerca e nei connessi investimenti, o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

4. Per le attività funzionali alla redazione e al monitoraggio dell'attuazione del

Piano nazionale per l'economia dello spazio nonché alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla successiva analisi delle iniziative da finanziare a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può attivare iniziative di assistenza tecnica e di supporto tecnico-operativo specialistico, nel limite massimo di spesa del 3 per cento della dotazione annua del Fondo.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di garantire la compensazione, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, dell'importo di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SPAZIALI E DI APPALTI NEL SETTORE SPAZIALE NONCHÉ NORME FINALI

Art. 24.

(Principi in materia di economia dello spazio e di infrastrutture spaziali)

1. Lo Stato promuove lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore promettente di crescita economica, favorendo, in particolare, la ricerca, la produzione e il commercio in orbita terrestre bassa.

2. L'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio, anche al fine di contribuire a uno sviluppo sostenibile e di sfruttare il potenziale dello spazio extra-atmosferico nella gestione delle risorse ambientali e degli effetti locali del cambiamento climatico, nella facilitazione delle telecomunicazioni e della gestione logistica e nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

3. Nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazione della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato che consentano una remunerazione almeno sufficiente ad assicurare la manutenzione dell'infrastruttura. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti derivanti dal presente comma sui saldi di finanza pubblica, resta ferma l'applicazione delle regole dell'Eurostat.

Art. 25.

(Riserva di capacità trasmissiva nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.

2. La riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari è finalizzata a garantire, in situazioni critiche o di indisponibilità delle principali dorsali di interconnessione delle reti terrestri, un instradamento alternativo e con velocità di trasmissione adeguata alle comunicazioni tra nodi di rete strategici per applicazioni di natura governativa o di interesse nazionale, ivi comprese le funzionalità e le comunicazioni del *cloud* nazionale.

3. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il COMINT, promuove:

a) studi di fattibilità per una capacità di archiviazione di dati su satellite, finalizzata alla protezione di informazioni di particolare valore strategico nazionale, quali chiavi crittografiche per situazioni critiche (*geo disaster recovery*);

b) attività volte alla definizione dei requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza per la fornitura dei servizi della riserva di

capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, alla definizione dei criteri per la selezione dei soggetti che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolge le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26.

(Iniziative per l'uso efficiente dello spettro radioelettrico per comunicazioni via satellite)

1. In coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove:

a) iniziative per l'uso avanzato dello spettro radioelettrico finalizzate, in attesa della pubblicazione di normative tecniche emesse dagli organismi internazionali a ciò preposti, all'adozione di modelli tecnici di coesistenza per la riduzione degli effetti di interferenza tra sistemi spaziali e sistemi terrestri;

b) lo studio e la definizione di criteri per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse operanti nel territorio nazionale, per consentirne uno sviluppo armonizzato al crescere del traffico satellitare e dei nuovi servizi avanzati offerti;

c) studi e ricerche volti all'armonizzazione dei criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri, volti a individuare aree con caratteristiche orografiche e di uso del suolo adatte a ospitare siti multipli in grado di garantire la simultanea operatività di stazioni terrestri, afferenti anche a costellazioni diverse, minimizzando l'interferenza aggregata verso stazioni terrestri e le aree di esclusione complessiva per i sistemi terrestri.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con uno o più decreti, definisce i

criteri tecnici per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 27.

(Norme speciali in materia di appalti e sostegno per le imprese nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali)

1. Per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali:

a) in caso di appalti non suddivisi in lotti, il bando di gara riserva, mediante subappalto obbligatorio, almeno il 10 per cento del valore del contratto alle *start-up* innovative e alle piccole e medie imprese. La stazione appaltante può derogare alla clausola di riserva di cui alla presente lettera solo quando non esistano nel settore di riferimento operatori economici, aventi la qualifica di *start-up* innovative o di piccole e medie imprese, idonei a soddisfare la predetta quota percentuale;

b) tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere considerata dalla stazione appaltante la quota percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare a *start-up* innovative o a piccole e medie imprese in caso di ricorso al subappalto. La stazione appaltante garantisce che il criterio di cui alla presente lettera sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità;

c) quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

d) sul valore dei contratti di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 40 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai programmi spaziali di cui al regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

Art. 28.

(Esclusioni dall'ambito di applicazione e relazioni con altri strumenti)

1. La presente legge non si applica alle attività spaziali e a quelle correlate, condotte:

a) dal Ministero della difesa, comprese quelle inerenti alle fasi di predisposizione e di approntamento delle capacità, al fine di assicurare adeguati livelli di riservatezza nell'adempimento dei compiti istituzionali assegnati allo strumento militare;

b) dagli organismi di informazione per la sicurezza, di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

3. Al procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli 7, 8 e 10 della presente legge non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29.

(Abrogazioni)

1. La legge 25 gennaio 1983, n. 23, è abrogata.

2. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2005, n. 153, sono abrogati.

Art. 30.

(Legge penale applicabile)

1. Agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

